SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 aprile 2004.

Approvazione delle specifiche tecnico-funzionali e dei protocolli di comunicazione per l'adeguamento dei sistemi informatici delle sale Bingo, ai fini delle gestione del gioco del Bingo con interconnessione telematica.

04A04271

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

Ministero delle attività produttive

DECRETO 1° aprile 2004.

Rettifica dell'allegato n. 1 al decreto ministeriale 22 gennaio 2004, concernente il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese.

04A03822

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 aprile 2004, n. **106.**

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di *handicap*.

2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazio-

nale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *o)* e *p)*.

Art. 2.

(Finalità)

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

b) il tipografo, ove manchi l'editore;

c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;

d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

Art. 4.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da *a)* a *q)*.

Art. 5.

(Numero di copie e soggetti depositari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succes-

sive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;

d) gli strumenti di controllo;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;

g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *h), q)* e *r);*

h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Altre fattispecie di deposito)

1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a

quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 894):

Presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) il 27 novembre 2001.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 18 dicembre 2001, con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 e 29 gennaio 2002; 27 febbraio 2002; 27 marzo 2002; 29 maggio 2002.

Nuovamente assegnato alla 7ª commissione, in sede referente, il 29 maggio 2002 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 29 maggio 2002.

Presentata la relazione il 25 giugno 2002 (atto n. 894 e 1057/A - relatore sen. DELOGU).

Nuovamente assegnato alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 2 aprile 2003 con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 9 aprile 2003, l'11 giugno 2003; il 2 luglio 2003 e approvato il 31 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4258):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 4 settembre 2003, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 1°, 2, 7, 8 e 14 ottobre 2003; 27 gennaio 2004.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 10 febbraio 2004.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 12 febbraio 2004, 2 marzo 2004 e approvato con modificazioni il 10 marzo 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 894/B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 16 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 24 marzo 2004 e approvato il 31 marzo 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29, è il seguente:

«Art. 20 *(Denuncia di inizio lavorazione del film).* — 1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui all'art. 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'art. 13, comma 8.

2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle leggi precedenti.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 8:

— La legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante: «Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1939, n. 54.

— Il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, recante: «Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1945, n. 129.

— Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, recante: «Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1941, n. 107.

— Il decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82, recante: «Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1945, n. 38.

04G0137

DECRETO-LEGGE 26 aprile 2004, n. **107.**

Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire alle Società Organismi di attestazione (SOA) di svolgere la procedura di verifica triennale relativa al mantenimento dei requisiti delle imprese entro le scadenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto all'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 15 luglio 2004.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0139

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Mugnano di Napoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 marzo 2004, da tredici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 23977/Area II/EE.LL. del 9 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia D'Ascia.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Briosco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Briosco (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Briosco (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fortunata Lopreiato è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Briosco (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 febbraio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/00774-Gab. AREA II REL del 1° marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Briosco (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fortunata Lopreiato.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Cagnano Varano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 marzo 2004, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 marzo 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 117.13.4/Area II in data 12 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nazzaro Val Cavargna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di San Nazzaro Val Cavargna (Como) ed il sindaco nella persona del dott. Marco Mazza;

Considerato che, in data 21 gennaio 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nazzaro Val Cavargna (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Venturo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Nazzaro Val Cavargna (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Marco Mazza.

Il citato amministratore, in data 21 gennaio 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 361/04/AREA 2/EE.LL. del 26 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nazzaro Val Cavargna (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Venturo.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelfranci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelfranci (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelfranci (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lelio Recinto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelfranci (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 marzo 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 176/13-4/Area II dell'8 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelfranci (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lelio Recinto.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo Romano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Angelo Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Angelo Romano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Angelo Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 marzo 2004, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3567/3855/99 del 5 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo Romano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Forenza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Forenza (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forenza (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amantea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Forenza (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° marzo 2004 da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 166/E.L./Area II del 3 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forenza (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Amantea.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Isolabella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, sono stati eletti il consiglio comunale di Isolabella (Torino), ed il sindaco nella persona del sig. Armando Spizzo;

Considerato che in data 12 febbraio 2004 il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isolabella (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Zarcone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isolabella (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Armando Spizzo.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 00001108 - Area II del 4 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isolabella (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Zarcone.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Torri di Quartesolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Torri di Quartesolo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torri di Quartesolo (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Filippo Rubino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torri di Quartesolo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 4 marzo 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2004/746 Gab. del 4 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torri di Quartesolo (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Filippo Rubino.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04287

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2003.

Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 di recepimento della direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche, ed in particolare l'art. 10, comma 1, che prevede la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dello Schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, concernente la delega di funzioni dei Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, Lucio Stanca;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione dei Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante: «Regolamento per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Visto l'art. 41, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con il Ministro delle comunicazioni, sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni del 16 gennaio 2002;

Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 2001 relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 novembre 2000 (2000/709/CE) relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Viste le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura e UNI CEI EN 45011 concernente i requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti;

Visti i criteri di cui agli Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC), giugno 1991, e al Information Technology Security Evaluation Manual (ITSEM), settembre 1993;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea (95/144/CE) in data 7 aprile 1995, concernente l'applicazione dei criteri per la valutazione della sicurezza della tecnologia dell'informazione (ITSEC - Information Technology Security Evaluation Criteria);

Visto l'atto del Comitato di gestione dell'ISO (International Standard Organization) che definisce come International Standard ISO/IEC n. 15408, la versione 2.1 dei «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation» dell'agosto 1999;

Visto il Codice di buona pratica per la gestione della sicurezza dell'informazione di cui a ISO/IEC n. 17799, del 2000;

Considerato che l'informazione, nell'attuale società, costituisce un bene essenziale e si rende necessario garantirne l'integrità, la disponibilità e la riservatezza con misure di sicurezza che costituiscano parte integrante di un sistema informatico;

Considerato che da tempo i produttori offrono sistemi e prodotti dotati di funzionalità di sicurezza, per la quale dichiarano caratteristiche e prestazioni al fine di orientare gli utenti nella scelta delle soluzioni più idonee a soddisfare le proprie esigenze;

Considerato che in molte applicazioni caratterizzate da un elevato grado di criticità, le predette dichiarazioni potrebbero risultare non sufficienti, rendendo necessaria una loro valutazione e certificazione della sicurezza, condotte da soggetti indipendenti e qualificati, sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale;

Considerato che le garanzie concernenti l'adeguatezza, la qualità e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza di un sistema informatico possono essere fornite solo da certificatori e valutatori indipendenti ed imparziali;

Considerata la necessità di favorire, a livello comunitario e internazionale, la cooperazione tra gli organismi di certificazione e il mutuo riconoscimento dei certificati di valutazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;

Considerata la necessità di individuare un organismo di certificazione e di definire uno Schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, definendo altresì le competenze e le responsabilità degli organismi preposti alla sua applicazione;

Ritenuto che l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) del Ministero delle comunicazioni possiede i requisiti di indipendenza, affidabilità e competenza tecnica richiesti dalla decisione della Commissione europea del 6 novembre 2000 (2000/709/CE);

Di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) COMMITTENTE: la persona fisica, giuridica o altro organismo o associazione che commissiona e sostiene gli oneri economici della valutazione e certificazione e che può anche rivestire il ruolo di fornitore;

b) FORNITORE: la persona fisica, giuridica o altro organismo o associazione che fornisce l'oggetto della valutazione e che può rivestire anche il ruolo di committente;

c) VALUTAZIONE: l'analisi di un sistema, prodotto, profilo di protezione o traguardo di sicurezza condotta in base a predefiniti criteri applicati secondo una predefinita metodologia;

d) LABORATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (LVS): l'organizzazione indipendente che ha ottenuto l'accreditamento e che pertanto è abilitata ad effettuare valutazioni e a fornire assistenza;

e) ACCREDITAMENTO: il riconoscimento formale dell'indipendenza, affidabilità e competenza tecnica di un centro per la valutazione della sicurezza;

f) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (ODV): il sistema o prodotto sottoposto alla valutazione;

g) PRODOTTO: l'elemento software, hardware o firmware idoneo a fornire una determinata funzionalità, progettato per essere utilizzato o incorporato in uno o più sistemi;

h) SISTEMA: gli elementi software, firmware o hardware funzionalmente o fisicamente interconnessi, destinati al trattamento automatico delle informazioni ed operanti in un ambiente definito;

i) PIANO DI VALUTAZIONE: il documento che descrive le attività che saranno svolte dal centro per la valutazione della sicurezza durante il processo di valutazione, i tempi di esecuzione e le risorse necessarie;

l) RAPPORTO DI ATTIVITÀ: il documento che il LVS invia all'organismo di certificazione, nel quale sono indicati dettagliatamente i risultati raggiunti e le attività svolte dal centro stesso durante le varie fasi della valutazione;

m) RAPPORTO DI OSSERVAZIONE il rapporto dell'organismo di certificazione o il LVS finalizzato alla richiesta di chiarimenti o variazioni inerenti l'oggetto cui si riferisce; può contenere informazioni riservate;

n) RAPPORTO FINALE DI VALUTAZIONE: il rapporto del LVS, contenente i risultati della valutazione, che costituisce la base per la certificazione dell'ODV, profilo di protezione o traguardo di sicurezza, contenente informazioni riservate;

o) RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE: il documento emesso dall'organismo di certificazione, che conferma i risultati della valutazione e la corretta applicazione dei criteri;

p) CERTIFICAZIONE: l'attestazione da parte dell'organismo di certificazione che conferma i risultati della valutazione e la corretta applicazione dei criteri adottati e della relativa metodologia;

q) FIDUCIA: la fiducia che si può riporre nel soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza da parte dell'oggetto della valutazione considerando le minacce e l'ambiente descritti nel traguardo di sicurezza;

r) LIVELLO DI FIDUCIA: la misura della fiducia espressa mediante identificatori alfanumerici la cui parte numerica cresce con il crescere della fiducia (in ITSEC da E0 a E6; nei Common Criteria da EALO a EAL7);

s) FUNZIONI DI SICUREZZA: le contromisure di tipo tecnico di cui è dotato l'oggetto della valutazione;

t) MECCANISMO DI SICUREZZA: le componenti hardware, software e firmware che realizzano le funzioni di sicurezza di cui è dotato l'oggetto della valutazione;

u) MATERIALE PER LA VALUTAZIONE: la documentazione tecnica o le componenti software, hardware, firmware realizzati durante lo sviluppo del sistema o del prodotto e contenente informazioni riservate;

v) PROFILO DI PROTEZIONE: il documento che descrive per una certa categoria di ODV ed in modo indipendente dalla realizzazione, gli obiettivi di sicurezza, le minacce, l'ambiente ed i requisiti funzionali e di fiducia, definiti secondo i Common Criteria;

z) ROBUSTEZZA DEI MECCANISMI DI SICUREZZA E DELLE FUNZIONI DI SICUREZZA DELL'ODV: la misura della capacità di contrastare attacchi diretti condotti con risorse predefinite;

aa) TRAGUARDO DI SICUREZZA: Il documento, utilizzato come base per la valutazione di un ODV, che contiene gli obiettivi di sicurezza, la descrizione dell'ambiente in cui l'ODV è utilizzato e le minacce alle quali è soggetto, i requisiti funzionali e di fiducia, la specifica delle funzioni di sicurezza.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce lo Schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione, di seguito denominato «Schema nazionale», recante l'insieme delle procedure e delle regole nazionali necessarie per la valutazione e certificazione, in conformità ai criteri europei ITSEC o agli standard internazionali ISO/IEC IS-15408 (Common Criteria), emanati dall'ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione).

2. Le procedure relative allo Schema nazionale devono essere osservate dall'organismo di certificazione, dai LVS, nonché da tutti coloro, persone fisiche, giuridiche e qualsiasi altro organismo o associazione, cui competono le decisioni in ordine alla richiesta, acquisizione, progettazione, realizzazione, installazione ed impiego di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione, per i quali la sicurezza costituisce uno dei requisiti e che necessitano di una certificazione di sicurezza conforme ai criteri di cui al comma 1.

3. Lo Schema nazionale non si applica per i sistemi e prodotti che trattino informazioni classificate.

4. Nell'ambito dello Schema nazionale, la sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione è la protezione della riservatezza, integrità, disponibilità delle informazioni mediante il contrasto delle minacce originate dall'uomo o dall'ambiente, al fine di impedire, a coloro che non siano stati autorizzati, l'accesso, l'utilizzo, la divulgazione, la modifica delle informazioni stesse e di garantirne l'accesso e l'utilizzo a coloro che siano stati autorizzati.

Art. 3.

Finalità dell'attività di valutazione e di certificazione

1. La procedura di valutazione è finalizzata all'emissione di un rapporto in cui viene dichiarato se:

a. l'ODV soddisfa il traguardo di sicurezza con il livello di fiducia richiesto;

b. il profilo di protezione è completo, consistente e tecnicamente corretto;

c. il traguardo di sicurezza è completo, consistente e tecnicamente corretto ed adatto ad essere usato come base per la valutazione del corrispondente ODV.

2. La certificazione stabilisce che la valutazione è stata condotta conformemente ai criteri necessari a verificare il soddisfacimento del livello di fiducia, della robustezza dei meccanismi o delle funzioni di sicurezza dichiarati e conseguentemente garantisce i risultati della valutazione stessa.

3. La certificazione effettuata dall'ISCTI avviene a titolo oneroso. Le relative tariffe e modalità di versamento sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 4.

Organismo di certificazione

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) del Ministero delle comunicazioni è l'organismo di certificazione della sicurezza informatica nel settore della tecnologia dell'informazione, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e dell'art. 3, paragrafo 4 della direttiva 1999/93/CE.

2. L'organismo di certificazione sovrintende alle attività operative di valutazione e certificazione nell'ambito dello Schema nazionale attraverso:

a) la predisposizione di regole tecniche in materia di certificazione sulla base delle norme e direttive nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento, ai fini dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

b) il coordinamento delle attività nell'ambito dello Schema nazionale in armonia con i criteri ed i metodi di valutazione;

c) la predisposizione delle linee guida per la valutazione di prodotti, traguardi di sicurezza, profili di protezione e sistemi, ai fini dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della Comunicazioni;

d) la divulgazione dei principi e delle procedure relative allo Schema nazionale;

e) l'accreditamento, la sospensione e la revoca dell'accreditamento dai LVS;

f) la verifica del mantenimento dell'indipendenza, imparzialità, affidabilità, competenze tecniche e capacità operative da parte dei LVS accreditati;

g) l'approvazione dei piani di valutazione;

h) l'ammissione e registrazione delle valutazioni;

i) l'approvazione dei rapporti finali di valutazione;

l) l'emissione dei rapporti di certificazione sulla base delle valutazioni eseguite dai LVS;

m) l'emissione e la revoca dei cerificati di sicurezza;

n) la definizione, l'aggiornamento e la diffusione, su base semestrale, di una lista di prodotti, sistemi e profili di protezione certificati;

o) la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dai LVS accreditati;

p) la promozione delle attività per la diffusione della cultura della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;

q) la formazione, abilitazione e addestramento dei certificatori, personale dipendente dell'organismo di certificazione, nonché dei valutatori, dipendenti dei LVS e assistenti, ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione;

r) la predisposizione, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei certificatori valutatori e assistenti.

3. L'organismo di certificazione riferisce semestralmente sull'attività al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministro delle comunicazioni, l'organismo di certificazione cura i rapporti con organismi di certificazione esteri congiuntamente con l'Autorità Nazionale di Sicurezza, nonché partecipa alle altre attività in ambito internazionale e comunitario riguardanti il mutuo riconoscimento dei certificati di sicurezza.

5. Alle predette attività l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) farà fronte senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 5.

Laboratori per la valutazione della sicurezza

1. I laboratori per la valutazione della sicurezza (LVS) sono accreditati dall'organismo di certificazione ed effettuano le valutazioni di ODV secondo lo Schema nazionale e sotto il controllo dell'organismo di certificazione medesimo.

2. Ai fini dell'accreditamento, il LVS deve possedere i seguenti requisiti:

a) capacità di garantire l'imparzialità, l'indipendenza, la riservatezza e l'obiettività, che sono alla base del processo di valutazione;

b) disponibilità di locali e mezzi adeguati ad effettuare valutazioni ai fini della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;

c) organizzazione in grado di controllare il rispetto delle misure di sicurezza e della qualità previste per il processo di valutazione;

d) disponibilità di personale sufficiente dotato delle necessarie competenze tecniche e iscritto nell'elenco dell'organismo di certificazione;

e) conformità ai requisiti specificati nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 e UNI CEI EN 45011 per quanto applicabili;

f) capacità di mantenere nel tempo i requisiti in virtù dei quali è stato accreditato.

3. Il LVS deve garantire la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite relative all'oggetto della

valutazione. A tal fine il committente può chiedere la sottoscrizione di un documento nel quale il LVS si impegna a mantenere la riservatezza su informazioni tecniche acquisite durante le attività di valutazione.

4. Oltre alle valutazioni di cui al comma 1, il LVS, previa formale comunicazione all'organismo di certificazione, può svolgere le seguenti attività:

a) assistenza al committente per la stesura della documentazione di sicurezza, nonché, durante la preparazione alla valutazione, per la determinazione della valutabilità del traguardo di sicurezza, ODV o profilo di protezione, assicurando che siano strutture e persone separate da quelle che effettuano la valutazione;

b) formazione sulle problematiche della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione in generale e, in particolare, sulle tecniche di valutazione.

5. I valutatori devono essere indipendenti nello svolgimento delle loro attività. Qualora uno o più valutatori di un LVS diano assistenza ad un fornitore o committente per un ODV o parte di esso, gli stessi non potranno partecipare alla valutazione dello stesso ODV.

Art. 6.

Responsabile della valutazione

1. L'organismo di certificazione, il LVS e il committente devono rispettivamente designare un responsabile per ogni valutazione.

Art. 7.

Accesso alle informazioni e garanzie di riservatezza

1. Il committente deve garantire al LVS e all'organismo di certificazione il libero accesso ad ogni tipo di informazione, inerente il sistema, profilo di protezione, prodotto o traguardo di sicurezza, che risulti necessaria per lo svolgimento delle attività di valutazione e certificazione. L'organismo di certificazione e il LVS devono garantire che le informazioni a cui hanno accesso non siano divulgate a soggetti non autorizzati.

Art. 8.

Attività preparatorie della valutazione

1. Le attività di preparazione della valutazione sono svolte dal LVS e dal committente.

2. Il committente chiede l'intervento del LVS, specificando il traguardo di sicurezza o il profilo di protezione richiesto.

3. Il LVS esamina il traguardo di sicurezza o il profilo di protezione al fine di accertare, sulla base anche di eventuale ulteriore documentazione richiesta al committente, che lo stesso costituisca una solida base per la conduzione del processo di valutazione; ove necessario richiede modifiche.

4. Il LVS, in ragione delle informazioni di cui dispone, verifica l'assenza di elementi che possano pregiudicare il buon esito della valutazione.

5. Al fine di ottenere la certificazione il LVS comunica all'organismo di certificazione l'avvio dell'attività di valutazione.

Art. 9.

Valutazione

1. Il LVS effettua la valutazione impiegando il materiale per la valutazione, le risorse e i tempi indicati nel piano di valutazione, sottoposto all'approvazione dell'organismo di certificazione.

2. L'organismo di certificazione sovrintende alla valutazione mediante l'analisi dei rapporti di attività e dei rapporti di osservazione, le riunioni di aggiornamento ed eventualmente la partecipazione alle attività di valutazione.

3. Il LVS invia all'organismo di certificazione rapporti di attività per l'aggiornamento sullo stato della valutazione.

4. Il LVS può inviare al committente rapporti di osservazione finalizzati alla richiesta di chiarimenti o modifiche all'oggetto della valutazione, profilo di protezione, traguardo di sicurezza o al materiale per la valutazione. In tal caso, il committente è tenuto a fornire chiarimenti attraverso le risposte ai rapporti di osservazione, eventualmente apportando modifiche, entro il termine fissato.

5. Il LVS invia all'organismo di certificazione il rapporto finale di valutazione, allegandovi i verdetti intermedi e finali emessi con le relative motivazioni. In tale rapporto il LVS indica le risorse impiegate, le attività svolte, le osservazioni formulate e le relative risposte.

6. L'organismo di certificazione approva il rapporto finale di valutazione entro sessanta giorni dalla sua ricezione, qualora ne riscontri la conformità con i criteri e la metodologia adottati e lo Schema nazionale.

7. Qualora vengano individuate nel rapporto finale di valutazione delle anomalie risolvibili, l'organismo di certificazione richiede al LVS, nello stesso termine di cui al comma 6, il perfezionamento del rapporto finale di valutazione. In tal caso, il LVS è tenuto a perfezionare il rapporto entro i successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fmo al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il rapporto finale di valutazione si intende approvato.

Art. 10.

Certificazione

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del rapporto finale di valutazione, l'organismo di certificazione

redige uno schema di rapporto di certificazione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, che invia al LVS e al committente per avere conferma dell'assenza di errori materiali e della volontà dello stesso di ottenere il rilascio del rapporto di certificazione e del relativo certificato, nonché dell'assenza di elementi che consentano la divulgazione di informazioni riservate. Il LVS e il committente si pronunciano sulla richiesta entro i successivi 5 giorni.

2. Acquisita la conferma da parte del LVS e del committente, o decorso inutilmente il termine per la loro pronuncia, l'organismo di certificazione emette entro i successivi trenta giorni il rapporto di certificazione, in cui deve:

a) motivare l'eventuale emissione di giudizi in contrasto con quelli LVS;

b) dichiarare se la valutazione è stata condotta secondo i criteri e la metodologia previsti dallo Schema nazionale;

c) dichiarare se l'ODV o il traguardo di sicurezza o il profilo di protezione è conforme ai criteri di valutazione;

d) dichiarare se l'ODV o il profilo di protezione soddisfa il livello di fiducia dichiarato;

e) dichiarare che l'ODV è caratterizzato da meccanismi critici o funzioni di sicurezza la cui robustezza è conforme alla dichiarazione del committente.

3. Il rapporto di certificazione non deve contenere informazioni riservate, può essere utilizzato esclusivamente dall'organismo di certificazione e dal committente e reso pubblico solo integralmente.

4. In caso di valutazione positiva, l'organismo di certificazione allega al rapporto di certificazione il relativo certificato.

5. In relazione alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere differiti, d'intesa con le parti, in ragione della complessità del sistema stesso. Ai fini del decorso dei predetti termini non è computato il tempo richiesto per il riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti.

Art. 11.

Validità della certificazione

1. I risultati delle attività di valutazione e certificazione sono riferibili esclusivamente ad una specifica e determinata configurazione dell'ODV e il certificato è valido ed efficace limitatamente a tale configurazione.

2. La commercializzazione di un sistema o prodotto certificato è vincolata a tale configurazione.

Art. 12.

Controversie

1. Nelle linee guida di cui all'art. 13 sono stabilite le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte in ordine alle attività di valutazione e certificazione svolte secondo lo Schema nazionale, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità della procedura, nonché nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'organismo di certificazione predispone le «Linee guida provvisorie» per l'applicazione dello Schema nazionale, da approvare con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, valevoli fino all'adozione delle «Linee guida definitive».

2. L'organismo di certificazione predispone, altresì, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le «Linee guida definitive», recanti indicazioni dettagliate relative allo svolgimento delle attività di valutazione e certificazione, da approvare con la medesima procedura di cui al comma 1, esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427.

3. Per le valutazioni dei dispositivi di firma già effettuate, ai sensi delle vigenti regole tecniche, prima dell'entrata in vigore del presente decreto da centri di valutazione rispondenti ai requisiti di cui al presente decreto, ciascun LVS invia all'organismo di certificazione il rapporto fmale di valutazione. L'organismo di certificazione procede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'art. 9.

4. Per un periodo di nove mesi decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, i certificatori di firma elettronica attestano la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi di firma elettronica ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa mediante autodichiarazione. Decorso il periodo indicato, si ricorre alla certificazione ai sensi del presente decreto, come prescritto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

5. Le autodichiarazioni rese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2000, del 20 aprile 2001 e del 3 ottobre 2001, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 4.

6. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 ottobre 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
STANCA

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 320

04A04314

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in particolare l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la decisione della Commissione europea 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175/45 del 15 luglio 2003 che induce ad integrare in tal senso le premesse del provvedimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata attribuita al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l'altro, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche;

Sentito il Ministro per la funzione pubblica;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per:

a) testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) Dipartimento, il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri o altro organismo di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

c) chiavi, la coppia di chiavi asimmetriche come definite all'art. 22, comma 1, lettera *b)*, del testo unico;

d) impronta di una sequenza di simboli binari (bit), la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;

e) funzione di hash, una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali;

f) evidenza informatica, una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica;

g) riferimento temporale, informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici;

h) validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi;

i) marca temporale, un'evidenza informatica che consente la validazione temporale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del testo unico, le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme digitali.

2. Le disposizioni di cui al titolo II si applicano ai certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del testo unico.

3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai sensi del testo unico si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2, anche le disposizioni di cui al titolo III.

4. I certificatori accreditati devono disporre di un sistema di validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al titolo IV.

5. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in conformità alle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/93/CE, è consentito di circolare liberamente nel mercato interno.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli Stati non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.

TITOLO II

REGOLE TECNICHE DI BASE

Art. 3.

Norme tecniche di riferimento

1. I prodotti di firma digitale e i dispositivi sicuri di firma di cui all'art. 29-*sexies* del testo unico, devono essere conformi alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale o individuate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 9 della direttiva 1999/93/CE.

2. Gli algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali e le funzioni di hash sono individuati ai sensi del comma 1.

3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma, non produce gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, del testo unico, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Art. 4.

Caratteristiche generali delle chiavi per la creazione e la verifica della firma

1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma può essere attribuita ad un solo titolare.

2. Se il titolare appone la sua firma per mezzo di una procedura automatica, deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le altre in suo possesso.

3. Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per apporre la firma del medesimo titolare, deve essere utilizzata una coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo.

4. Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica della firma ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:

a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai documenti;

b) chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai certificati qualificati, alle liste di revoca (CRL) e sospensione (CSL), ovvero alla sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale;

c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle marche temporali.

5. Non è consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni diverse da quelle previste, per ciascuna tipologia, dal precedente comma 4.

6. In deroga a quanto stabilito al comma 5, le chiavi di certificazione di cui al comma 4, lettera *b)*, possono essere utilizzate per altre finalità previa autorizzazione da parte del Dipartimento.

7. La robustezza delle chiavi deve essere tale da garantire un adeguato livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Art. 5.

Generazione delle chiavi

1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata mediante dispositivi e procedure che assicurino, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicità e la robustezza della coppia generata, nonché la segretezza della chiave privata.

2. Il sistema di generazione della coppia di chiavi deve comunque assicurare:

a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;

b) l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;

c) l'identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione.

Art. 6.

Modalità di generazione delle chiavi

1. Le chiavi di certificazione possono essere generate esclusivamente dal responsabile del servizio.

2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal certificatore.

3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata, autonomamente dal titolare, deve avvenire all'interno del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, che deve essere rilasciato o indicato dal certificatore.

4. Il certificatore deve assicurarsi che il dispositivo sicuro per la generazione delle firme, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 29-*sexies* del testo unico e all'art. 9 del presente decreto.

5. Il titolare è tenuto ad utilizzare esclusivamente il dispositivo fornito dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli indicati dal certificatore stesso.

Art. 7.

Conservazione delle chiavi

1. È vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono.

2. Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi di certificazione vengano esportate purché ciò avvenga con modalità tali da non ridurre il livello di sicurezza.

3. Il titolare della coppia di chiavi deve:

a) conservare con la massima diligenza la chiave privata o il dispositivo che la contiene al fine di garantirne l'integrità e la massima riservatezza;

b) conservare le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;

c) richiedere immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di cui abbia perduto il possesso.

Art. 8.

Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma

1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da quello destinato all'uso della chiave privata, il sistema di generazione deve assicurare:

a) l'impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta durante l'esecuzione della procedura;

b) il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.

2. Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato esclusivamente a questa attività ed adeguatamente protetto contro i rischi di interferenze ed intercettazioni.

3. L'accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente preventivamente identificato. Ogni sessione di lavoro deve essere registrata nel giornale di controllo.

4. Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero sistema deve procedere alla verifica della propria configurazione, dell'autenticità ed integrità del software installato e dell'assenza di programmi non previsti dalla procedura.

Art. 9.

Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

1. In aggiunta a quanto previsto all'art. 29-*sexies* del testo unico, la generazione della firma deve avvenire all'interno di un dispositivo sicuro di firma, così che non sia possibile l'intercettazione della chiave privata utilizzata.

2. Il dispositivo sicuro di firma deve poter essere attivato esclusivamente dal titolare prima di procedere alla generazione della firma.

3. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, secondo i criteri indicati all'art. 53.

4. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma deve almeno garantire:

a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo di firma utilizzato e la loro associazione al titolare;

b) la registrazione nel dispositivo di firma del certificato qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.

5. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma può prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di verifica della firma, la registrazione, nel dispositivo di firma, del certificato elettronico relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente privata è stata utilizzata per sottoscrivere il certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare;

6. La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata nel giornale di controllo.

7. Il certificatore deve adottare, nel processo di personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, procedure atte ad identificare il titolare di un dispositivo sicuro di firma e dei certificati in esso contenuti.

Art. 10.

Verifica delle firme digitali

1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati devono fornire ovvero indicare almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme digitali.

Art. 11.

Informazioni riguardanti i certificatori

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del testo unico devono fornire al dipartimento le seguenti informazioni e documenti:

a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;

b) residenza ovvero sede legale;

c) sedi operative;

d) rappresentante legale;

e) certificati delle chiavi di certificazione;

f) piano per la sicurezza contenuto in busta sigillata;

g) manuale operativo di cui al successivo art. 38;

h) dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

i) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel presente decreto;

l) relazione sulla struttura organizzativa;

m) copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

2. Il Dipartimento rende accessibili, in via telematica, le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*.

3. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, e successive modificazioni, con riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale del Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 12.

Comunicazione tra certificatore e Dipartimento

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono attenersi alle regole emanate dal Dipartimento per realizzare un sistema di comunicazione sicuro attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal presente decreto.

Art. 13.

Generazione delle chiavi di certificazione

1. La generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire in modo conforme a quanto previsto dal presente Titolo.

2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore deve generare un certificato sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.

3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato delle chiavi di certificazione devono essere codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.

Art. 14.

Generazione dei certificati qualificati

1. In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall'art. 29-*bis* del testo unico prima di emettere il certificato qualificato il certificatore deve:

a) accertarsi dell'autenticità della richiesta;

b) verificare il possesso della chiave privata e il corretto funzionamento della coppia di chiavi.

2. Il certificato qualificato deve essere generato con un sistema conforme a quanto previsto dall'art. 28.

3. L'emissione dei certificati qualificati deve essere registrata nel giornale di controllo con la specificazione della data e dell'ora della generazione.

4. Il momento della generazione dei certificati deve essere attestato tramite un riferimento temporale.

Art. 15.

Informazioni contenute nei certificati qualificati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27-*bis* del testo unico, i certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) codice identificativo del titolare presso il certificatore;

b) tipologia della coppia di chiavi in base all'uso cui sono destinate.

2. Le informazioni personali contenute nel certificato sono utilizzabili unicamente per identificare il titolare della firma elettronica, per legittimare la sottoscrizione del documento informatico, nonché per indicare eventuali funzioni del titolare.

3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato devono essere codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.

4. Il certificatore determina il periodo di validità dei certificati qualificati in funzione della robustezza delle chiavi di creazione e verifica impiegate e dei servizi cui essi sono destinati.

5. Il certificatore custodisce le informazioni di cui all'art. 29-*bis*, comma 2, lettera *m)* del testo unico, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di scadenza o revoca del certificato qualificato.

Art. 16.

Revoca e sospensione del certificato qualificato

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29-*septies* del testo unico, il certificato qualificato deve essere revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo per la creazione della firma.

Art. 17.

Revoca dei certificati qualificati relativi a chiavi di sottoscrizione

1. La revoca del certificato qualificato relativo a chiavi di sottoscrizione viene effettuata dal certificatore mediante l'inserimento del suo codice identificativo in una delle liste di certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).

2. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della segretezza della chiave privata, il certificatore deve procedere tempestivamente alla pubblicazione dell'aggiornamento della lista di revoca.

3. La revoca dei certificati è annotata nel giornale di controllo con la specificazione della data e dell'ora della pubblicazione della nuova lista.

Art. 18.

Revoca su iniziativa del certificatore

1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende revocare un certificato qualificato deve darne preventiva comunicazione al titolare, specificando i motivi della revoca nonché la data e l'ora a partire dalla quale la revoca è efficace.

Art. 19.

Revoca su richiesta del titolare

1. La richiesta di revoca deve essere inoltrata al certificatore munita della sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua decorrenza.

2. Le modalità di inoltro della richiesta devono essere indicate dal certificatore nel manuale operativo di cui al successivo art. 38.

3. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con le modalità previste dal comma 2.

4. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.

Art. 20.

Revoca su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato da cui derivano i poteri di rappresentanza del titolare deve essere inoltrata al certificatore munita di sottoscrizione e con la specificazione della sua decorrenza.

2. Il certificatore deve notificare la revoca al titolare.

3. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.

Art. 21.

Sospensione dei certificati qualificati

1. La sospensione del certificato qualificato è effettuata dal certificatore attraverso l'inserimento di tale certificato in una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).

2. La sospensione dei certificati è annotata nel giornale di controllo con l'indicazione della data e dell'ora di esecuzione dell'operazione.

Art. 22.

Sospensione su iniziativa del certificatore

1. Salvo casi d'urgenza, che il certificatore è tenuto a motivare contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, il certificatore che intende sospendere un certificato qualificato deve darne preventiva comunicazione al titolare specificando i motivi della sospensione e la sua durata.

2. L'avvenuta sospensione del certificato qualificato deve essere tempestivamente comunicata al titolare specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato qualificato risulta sospeso.

3. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore deve procedere tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.

Art. 23.

Sospensione su richiesta del titolare

1. La richiesta di sospensione deve essere inoltrata al certificatore munita della sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua durata.

2. Le modalità di inoltro della richiesta devono essere indicate dal certificatore nel manuale operativo.

3. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con le modalità previste dal comma 2.

Art. 24.

Sospensione su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato, da cui derivano i poteri di rappresentanza del titolare, deve essere inoltrata al certificatore munita di sottoscrizione e con la specificazione della sua durata.

2. Il certificatore deve notificare la sospensione al titolare.

Art. 25.

Sostituzione delle chiavi di certificazione

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del certificato relativo a chiavi di certificazione il certificatore deve avviare la procedura di sostituzione, generando, con le modalità previste dall'art. 13, una nuova coppia di chiavi.

2. Il certificatore deve generare un certificato relativo alla nuova chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata della vecchia coppia ed uno relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata della nuova coppia.

3. I certificati generati secondo quanto previsto dal comma 2 debbono essere inviati al dipartimento.

Art. 26.

Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione

1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:

a) compromissione della chiave privata, intesa come diminuita affidabilità nelle caratteristiche di sicurezza della chiave privata;

b) guasto del dispositivo di firma;

c) cessazione dell'attività.

2. La revoca deve essere notificata entro ventiquattro ore al dipartimento e a tutti i titolari di certificati qualificati firmati con la chiave privata appartenente alla coppia revocata.

3. I certificati qualificati per i quali risulti compromessa la chiave privata con cui sono stati sottoscritti devono essere revocati.

Art. 27.

Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi

1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di certificazione per la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati qualificati e la gestione del registro dei certificati qualificati, devono essere conformi quanto meno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o equivalenti.

2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi di firma.

Art. 28.

Sistema di generazione dei certificati qualificati

1. La generazione dei certificati qualificati deve avvenire su un sistema utilizzato esclusivamente per la generazione di certificati, situato in locali adeguatamente protetti.

2. L'entrata e l'uscita dai locali protetti deve essere registrata sul giornale di controllo.

3. L'accesso ai sistemi di elaborazione deve essere consentito, limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente al personale autorizzato, identificato attraverso un'opportuna procedura di riconoscimento da parte del sistema al momento di apertura di ciascuna sessione.

4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione devono essere registrate sul giornale di controllo.

Art. 29.

Accesso del pubblico ai certificati

1. Le liste dei certificati revocati e sospesi devono essere rese pubbliche.

2. I certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono essere accessibili alla consultazione del pubblico, ovvero comunicati a terzi, esclusivamente nei casi consentiti dal titolare del certificato e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonché i certificati qualificati eventualmente resi accessibili alla consultazione del pubblico, sono utilizzabili da chi le consulta per le sole finalità di applicazione delle norme che disciplinano la verifica e la validità della firma digitale.

Art. 30.

Piano per la sicurezza

1. Il certificatore deve definire un piano per la sicurezza nel quale devono essere contenuti almeno i seguenti elementi:

a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica;

b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza;

c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili;

d) elenco del personale e sua allocazione negli uffici;

e) attribuzione delle responsabilità;

f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;

g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificazione;

h) descrizione dei dispositivi installati;

i) descrizione dei flussi di dati;

l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;

m) procedura di gestione dei disastri;

n) analisi dei rischi;

o) descrizione delle contromisure;

p) specificazione dei controlli.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il piano per la sicurezza, sottoscritto dal legale rappresentante del certificatore, deve essere consegnato al dipartimento in busta sigillata.

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere consegnate al dipartimento in una busta sigillata, che verrà aperta solo in caso di contestazioni, diversa da quella nella quale è contenuto il piano per la sicurezza.

4. Il piano per la sicurezza deve attenersi quanto meno alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'art. 33, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 31.

Giornale di controllo

1. Il giornale di controllo è costituito dall'insieme delle registrazioni effettuate automaticamente dai dispositivi installati presso il certificatore, allorché si verificano le condizioni previste dal presente decreto.

2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.

3. A ciascuna registrazione deve essere associato un riferimento temporale.

4. Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione, con la necessaria accuratezza, di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.

5. L'integrità del giornale di controllo deve essere verificata con frequenza almeno mensile.

6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo devono essere conservate per un periodo non inferiore a 10 anni.

Art. 32.

Sistema di qualità del certificatore

1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di certificazione, il certificatore deve dichiarare la conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti.

2. Il manuale della qualità deve essere depositato presso il dipartimento e reso disponibile presso il certificatore.

Art. 33.

Organizzazione del personale del certificatore

1. L'organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione deve prevedere almeno le seguenti funzioni:

a) responsabile della sicurezza;

b) responsabile della generazione e custodia delle chiavi;

c) responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;

d) responsabile della generazione dei certificati;

e) responsabile della gestione del registro dei certificati;

f) responsabile della registrazione degli utenti;

g) responsabile della sicurezza dei dati;

h) responsabile della crittografia o di altro sistema utilizzato;

i) responsabile dei servizi tecnici;

l) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (*auditing*);

m) responsabile del sistema di riferimento temporale.

2. È possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma 1 purché tra loro compatibili; sono in ogni caso compatibili tra loro le funzioni specificate nei sotto indicati raggruppamenti:

a) generazione e custodia delle chiavi, generazione dei certificati, personalizzazione dei dispositivi di firma, crittografia, sicurezza dei dati;

b) registrazione degli utenti, gestione del registro dei certificati, crittografia, sicurezza dei dati, sistema di riferimento temporale.

Art. 34.

Requisiti di competenza ed esperienza del personale

1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'art. 33 deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'analisi, progettazione e conduzione di sistemi informatici.

2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione deve essere previsto un apposito corso di addestramento.

Art. 35.

Formato dei certificati qualificati

1. I certificati qualificati e le informazioni relative alle procedure di sospensione e di revoca devono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e successive evoluzioni.

Art. 36.

Formato della firma

1. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato qualificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.

Art. 37.

Codice di emergenza

1. Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore deve fornire al titolare almeno un codice riservato, da utilizzare in caso di emergenza per confermare l'autenticità della eventuale richiesta di sospensione del certificato.

2. In caso di emergenza è possibile richiedere la sospensione immediata di un certificato qualificato utilizzando il codice previsto al comma 1. La richiesta deve essere successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste dal certificatore.

3. Il certificatore adotta specifiche misure di sicurezza per assicurare la segretezza del codice di emergenza.

Art. 38.

Manuale operativo

1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore che rilascia certificati qualificati nello svolgimento della sua attività.

2. Il manuale operativo deve essere depositato presso il dipartimento e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile per via telematica.

3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del certificatore;

b) dati identificativi della versione del manuale operativo;

c) responsabile del manuale operativo;

d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e dei richiedenti la verifica delle firme;

e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;

f) indirizzo del sito web del certificatore ove sono pubblicate le tariffe;

g) modalità di identificazione e registrazione degli utenti;

h) modalità di generazione delle chiavi per la creazione e la verifica della firma;

i) modalità di emissione dei certificati;

l) modalità con cui viene espletato quanto previsto all'art. 27-*bis*, comma 1, lettera *a)* del testo unico;

m) modalità di sospensione e revoca dei certificati;

n) modalità di sostituzione delle chiavi;

o) modalità di gestione del registro dei certificati;

p) modalità di accesso al registro dei certificati;

q) modalità di protezione della riservatezza;

r) modalità per l'apposizione e la definizione del riferimento temporale;

s) modalità operative per l'utilizzo del sistema di verifica delle firme di cui all'art. 10, comma 1;

t) modalità operative per la generazione della firma digitale.

Art. 39.

Riferimenti temporali opponibili ai terzi

1. I riferimenti temporali realizzati in conformità con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del testo unico.

2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del testo unico.

3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo.

4. Le pubbliche amministrazioni possono anche utilizzare come sistemi di validazione temporale:

a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272;

b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti;

c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta certificata ai sensi dell'art. 14 del testo unico.

TITOLO III

ULTERIORI REGOLE PER I CERTIFICATORI ACCREDITATI

Art. 40.

Obblighi per i certificatori accreditati

1. Il certificatore deve generare un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di firma elettronica avanzata utilizzate dal dipartimento per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.

2. Il certificatore garantisce l'interoperabilità del prodotto di verifica di cui all'art. 10 ai documenti informatici sottoscritti con firma digitale emessa dalla struttura di certificazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione e successive modifiche tecniche e organizzative.

3. Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta dal dipartimento, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'art. 41, comma 1, lettera *f)*, che deve rendere accessibile per via telematica.

4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'art. 28, comma 1 del testo unico, devono svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto dalle regole per il riconoscimento e la verifica del documento elettronico.

Art. 41.

Elenco pubblico dei certificatori accreditati

1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal dipartimento ai sensi del testo unico, contiene per ogni certificatore accreditato le seguenti informazioni:

a) denominazione;

b) sede legale;

c) rappresentante legale;

d) nome X.500;

e) indirizzo internet;

f) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;

g) manuale operativo;

h) data di accreditamento volontario;

i) data di cessazione ed eventuale certificatore sostitutivo.

2. L'elenco pubblico è sottoscritto e reso disponibile per via telematica dal dipartimento.

3. Il dipartimento provvede all'aggiornamento della lista dei certificati delle chiavi di certificazione e a rendere la stessa disponibile ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'art. 40, comma 3.

4. L'elenco pubblico è sottoscritto dal Capo del dipartimento o dal dirigente da lui designato, mediante una firma elettronica avanzata, generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma.

5. Sulla *Gazzetta Ufficiale* è dato avviso:

a) della costituzione dell'elenco di cui al comma 4;

b) dell'indicazione del soggetto preposto alla sottoscrizione dell'elenco pubblico di cui al comma 4;

c) del valore dei codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati attraverso gli algoritmi *dedicated hash-function* 3, corrispondente alla funzione SHA- 1 e *dedicated hash-function* 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160, definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998;

d) con almeno novanta giorni di preavviso, della scadenza delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico;

e) della revoca delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico sopravvenute per ragioni di sicurezza, ovvero a seguito di sostituzione dei soggetti designati ai sensi della lettera *b)*.

6. Fino alla certificazione delle chiavi da parte del dipartimento ai sensi dell'art. 29-*quinquies* del testo unico si utilizzano, per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, le chiavi di sottoscrizione di soggetti designati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Art. 42.

Rappresentazione del documento informatico

1. Il certificatore deve indicare nel manuale operativo i formati del documento informatico e le modalità operative a cui il titolare deve attenersi per ottemperare a quanto prescritto dall'art. 3, comma 3.

Art. 43.

Limitazioni d'uso

1. Il certificatore, su richiesta del titolare o del terzo interessato, è tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali limitazioni d'uso.

TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE E PER LA PROTEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 44.

Validazione temporale

1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale con la generazione di una marca temporale che le si applichi.

2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico sicuro in grado di:

a) mantenere la data e l'ora conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;

b) generare la struttura di dati secondo quanto specificato negli articoli 45 e 48;

c) sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera *b)*.

Art. 45.

Informazioni contenute nella marca temporale

1. Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) identificativo dell'emittente;

b) numero di serie della marca temporale;

c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;

d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca;

e) data ed ora di generazione della marca;

f) identificatore dell'algoritmo di hash utilizzato per generare l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;

g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.

2. La marca temporale può inoltre contenere un identificatore dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera *g)*.

Art. 46.

Chiavi di marcatura temporale

1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la validazione temporale deve essere univocamente associata ad un sistema di validazione temporale.

2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale debbono essere sostituite ed un nuovo certificato deve essere emesso dopo non più di un mese di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il corrispondente certificato.

3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale debbono essere utilizzate chiavi di certificazione appositamente generate.

4. Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono essere generate esclusivamente dai responsabili dei rispettivi servizi.

Art. 47.

Gestione dei certificati e delle chiavi

1. Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, per sottoscrivere i certificati relativi a chiavi di marcatura temporale, si applica quanto previsto per le chiavi di certificazione utilizzate per sottoscrivere certificati relativi a chiavi di sottoscrizione.

2. I certificati relativi ad una coppia di chiavi di marcatura temporale, oltre ad essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e successive evoluzioni, devono contenere l'identificativo del sistema di marcatura temporale che utilizza le chiavi.

Art. 48.

Precisione dei sistemi di validazione temporale

1. L'ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento della sua generazione.

2. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).

Art. 49.

Sicurezza dei sistemi di validazione temporale

1. Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro operativo su di un supporto non riscrivibile nel quale sono automaticamente registrati gli eventi per i quali tale registrazione è richiesta dal presente decreto.

2. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il funzionamento dell'apparato in modo da renderlo incompatibile con i requisiti del presente decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 48, comma 1, deve essere annotato sul registro operativo e causare il blocco del sistema.

3. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.

4. La conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo criteri di sicurezza almeno equivalenti a quelli previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC, o dal livello EAL 3 della norma ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di valutazione internazionalmente riconosciuti come equivalenti.

Art. 50.

Registrazione delle marche generate

1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a cinque anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.

2. La marca temporale è valida per l'intero periodo di conservazione a cura del fornitore del servizio.

Art. 51.

Richiesta di validazione temporale

1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per l'inoltro della richiesta di validazione temporale.

2. La richiesta deve contenere l'evidenza informatica alla quale le marche temporali debbono fare riferimento.

3. L'evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte, calcolate con funzioni di *hash* previste dal manuale operativo. Debbono essere comunque accettate le funzioni di *hash* basate sugli algoritmi *dedicated hash-function* 3, corrispondente alla funzione SHA-1 e *dedicated hash-function* 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160, definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998.

4. Il certificatore ha facoltà di implementare il sistema di validazione temporale in modo che sia possibile richiedere l'emissione di più marche temporali per la stessa evidenza informatica. In tal caso debbono essere restituite marche temporali generate con chiavi diverse.

5. La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo di risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.

Art. 52.

Estensione della validità del documento informatico

1. La validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione, può essere estesa mediante l'associazione di una marca temporale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53.

Norme transitorie

1. In attesa della pubblicazione degli algoritmi per la generazione e verifica della firma digitale secondo quanto previsto dall'art. 3, i certificatori accreditati ai sensi dell'art. 28 del testo unico, devono utilizzare l'algoritmo RSA (Rivest-Shamir-Adleman) con lunghezza delle chiavi non inferiore a 1024 bit.

2. In attesa della pubblicazione delle funzioni di *hash* secondo quanto previsto dall'art. 3, i certificatori accreditati ai sensi dell'art. 28 del testo unico devono utilizzare uno dei seguenti algoritmi, definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998 e successive evoluzioni:

a) dedicated hash-function 3, corrispondente alla funzione SHA-1;

b) dedicated hash-function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160.

3. In attesa che la Commissione europea, secondo la procedura di cui all'art. 9 della direttiva 1999/93/CE, indichi i livelli di valutazione relativamente alla certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, tale certificazione è effettuata secondo criteri non inferiori a quelli previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza HIGH dell'ITSEC, o dal livello EAL 4 della norma ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di valutazione internazionalmente riconosciuti come equivalenti.

4. Il dipartimento disciplina con circolare il riconoscimento e la verifica del documento elettronico; fino all'emanazione della prima circolare continueranno ad applicarsi le regole vigenti adottate dall'Autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 54.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1999, n. 87.

Roma, 13 gennaio 2004

p. *Il Presidente:* STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 16

04A04315

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 2004.

Rettifica al decreto 23 gennaio 2004, relativo al riconoscimento alla sig.ra Zoueva Irina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 23 gennaio 2004 con il quale si riconosceva il titolo professionale di ingegnere costruttore - tecnico idrico conseguito in Russia dalla sig.ra Zoueva Irina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Rilevato che, per mero errore materiale, nell'art. 3 del citato decreto è stato fatto riferimento, quale materia oggetto della prova attitudinale, alla materia di strade, ferrovie e ponti mentre, nel caso di specie, la seconda materia oggetto di prova attitudinale è strade, ferrovie e aeroporti;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 23 gennaio 2004 è modificato come segue: nell'art. 3 le parole «strade, ferrovie e ponti» sono sostituite con le parole «strade, ferrovie e aeroporti».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 gennaio 2004.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04179

DECRETO 15 aprile 2004.

Rettifica al decreto 23 febbraio 2004, relativo al riconoscimento alla sig.ra Porkhun Anna Anatoliivna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 23 febbraio 2004 con il quale si riconosceva il titolo professionale di biologo e fisiologo dell'uomo e degli animali, insegnante di biologia chimica conseguito in Ucraina dalla sig.ra Porkhun Anna Anatoliivna, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi;

Rilevato che nell'art. 1 del citato decreto, per mero errore materiale, il cognome della richiedente è stato erroneamente indicato come «Porkun» e non come «Porkhun»;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 23 febbraio 2004 con il quale si riconosceva il titolo professionale di biologo conseguito in Ucraina dalla sig.ra Porkhun Anna Anatoliivna quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi, è modificato come segue: nell'art. 1 il cognome «Porkun» è sostituito da «Porkhun».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 febbraio 2004.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04180

DECRETO 15 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Kaufmann Julia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kaufmann Julia, nata a Bolzano (Italia) il 24 agosto 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di klinische psychologin conseguito in Austria nel 2003 — come attestato dal Ministero federale per la salute e le donne austriaco — ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften» conseguito presso la «Leopold-Franzens Universitat Innsbruck» in data 21 febbraio 2002 e del «Abschlusszeugnis» in «Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie» conseguito in data 12 luglio 2003 presso il centro scientifico e di formazione austriaco «Scholoss Hofen»;

Considerato che la sig.ra Kaufmann risulta iscritta all'albo degli psicologi clinici e all'albo degli psicologi della salute tenuti dal sopra nominato Ministero federale dal 29 settembre 2003;

Preso atto che la richiedente ha dimostrato lo svolgimento di tirocinio professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti, datata 15 dicembre 2003;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Kaufmann Julia, nata a Bolzano (Italia) il 24 agosto 1977, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04181

DECRETO 15 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Dietze Marek di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Dietze Marek nato il 26 marzo 1976 a Gubin (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di diplom-ingenieur conseguito in Germania e rilasciato dalla «Hochschule Zittau/Gorlitz» di Zittau/Gorlitz (Germania) in data 26 novembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente dal 1999, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 25 novembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 23 febbraio 2004;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Dietze Marek, nato il 26 marzo 1976 a Gubin (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo

professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: strade, ferrovie e aeroporti.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A04182

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º ottobre 1998-2005, 1º aprile 2001-2008, 1º aprile 2002-2009 e 1º ottobre 2002-2009 relativamente alle semestralità con decorrenza 1º aprile 2004 e scadenza 1º ottobre 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II
UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 472968/351 del 24 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 10.027.437.563,16;

n. 011435/372 del 26 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.017.000.000,00;

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 14.179.800.000,00;

n. 13384 del 28 ottobre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 14.340.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º aprile 2004 e scadenza 1º ottobre 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º aprile 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del

Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° ottobre 2004, è accertato nella misura del:

1,05% per i CCT 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo IT0001263851), cedola n. 12;

1,05% per i CCT 1° aprile 2001/2008, (codice titolo IT0003097109), cedola n. 7;

1,05% per i CCT 1° aprile 2002/2009, (codice titolo IT0003263115), cedola n. 5;

1,05% per i CCT 1° ottobre 2002/2009, (codice titolo IT0003384903), cedola n. 4.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 509.924.494,41 così ripartiti:

€ 105.288.094,41 per i CCT 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo IT0001263851);

€ 105.178.500,00 per i CCT 1° aprile 2001/2008, (codice titolo IT0003097109);

€ 148.887.900,00 per i CCT 1° aprile 2002/2009, (codice titolo IT0003263115);

€ 150.570.000,00 per i CCT 1° ottobre 2002/2009, (codice titolo IT0003384903),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore: CANNATA

04A04319

DECRETO 7 aprile 2004.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonché l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento tramite l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di prestiti internazionali e di buoni del Tesoro poliennali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti ogni caratteristica e modalità di emissione dei titoli e dei prestiti pubblici, e può procedere al rimborso anticipato e ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 in data 4 agosto 2003, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396/2003, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie sui prestiti pubblici, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, citato nelle premesse, le operazioni finanziarie indicate nel medesimo articolo verranno disposte nelle forme previste dalla normativa altresì indicata nelle premesse, dal direttore generale del Tesoro, o, per delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico.

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

Il Dipartimento del tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo, compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del tesoro manterrà, su base annua, la quota complessiva dei titoli a breve termine tra il 10% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione, mentre la quota dei titoli zero-coupon a medio termine dovrà essere compresa tra il 2% e il 10%, la quota dei titoli a tasso fisso tra il 60% e il 75%, e la quota di quelli indicizzati tra il 20% e il 30%.

Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, il Dipartimento del tesoro potrà effettuare operazioni di concambio accettando, in sottoscrizione dei titoli in emissione, titoli di Stato con vita residua non superiore a tre anni; potrà altresì effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.

Il Dipartimento del tesoro - Direzione II, darà regolare comunicazione al Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, e previste dalla normativa indicata nelle premesse, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di Governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A04286

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini «Lago di Corbara» D.O.C. e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto, il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vini «Lago di Corbara» D.O.C., con sede in Baschi (Terni), via Palombara n. 10, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota dell'8 marzo 2004 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela

vini «Lago di Corbara» D.O.C., con sede in Baschi (Terni), via Palombara n. 10, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 8 marzo 2004.

Art. 2.

Il consorzio tutela vini «Lago di Corbara» D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vini «Lago di Corbara» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04201

DECRETO 15 aprile 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini «Colline Teramane» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata e garantita del vino «Montepulciano d'Abruzzo - Colline Teramane», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 28 luglio 2003 dal Consorzio tutela vini «Colline Teramane», costituito per la tutela della D.O.C.G. del vino «Montepulciano d'Abruzzo - Colline Teramane», con sede in Teramo, presso la Camera di commercio, via Savini n. 48/50, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 27 febbraio 2004 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata e garantita, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela vini «Colline Teramane», costituito per la tutela della D.O.C.G. del vino «Montepulciano d'Abruzzo - Colline Teramane», con sede in Teramo, presso la Camera di commercio, via Savini n. 48/50, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 27 febbraio 2004.

Art. 2.

Il consorzio tutela vini «Colline Teramane» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vini «Colline Teramane» e,

ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04202

DECRETO 15 aprile 2004.

Conferimento al Consorzio tutela dei vini «Merlara» D.O.C., con sede in Merlara, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2003 con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio tutela vini «Merlara» D.O.C., con sede in Merlara (Padova), via Bindola, n. 63, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 9 giugno 2003 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la documentazione integrativa presentata in data 17 dicembre 2003 dal citato consorzio a seguito delle osservazioni formulate dal predetto Comitato nazionale;

Considerato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a), b), c), d)*, della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al consorzio tutela vini «Merlara» D.O.C., con sede in Merlara (Padova), via Bindola n. 63, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della predetta D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il consorzio tutela dei vini «Merlara» D.O.C. l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del consorzio tutela dei vini «Merlara» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04203

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop Bagnini Baywatch soc. coop. a r.l.», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 18 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Coop Bagnini Baywatch soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, (codice fiscale 01619960683) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958 domiciliato a Pescara Corso Vittorio Emanuele II n. 161, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04302

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Al Risparmio società cooperativa a r.l.», in Rocca Imperiale e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 15 ottobre 2002 e del verbale di accertamento del 24 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Al Risparmio società cooperativa a r.l.», con sede in Rocca Imperiale (Cosenza), (codice fiscale 01004800783) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Nicola Maione, nato a Lamezia Terme il 9 dicembre 1971 domiciliato a Lamezia Terme Corso G. Carducci n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04303

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euro Frutta Piccola soc. coop. a r.l.», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del Tribunale di Taranto in data 21 novembre 2003 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art 1.

La «Euro Frutta Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Ginosa (Taranto), (codice fiscale 02247430735) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la rag. Franca Todaro, nata a Taranto il 17 maggio 1967 ed ivi residente in via Gregorio VII n. 9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04305

DECRETO 29 marzo 2004.

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Tiberina 90», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato il verbale di accertamento ispettivo del 22 ottobre 2003 effettuato dalla divisione V come supplemento alla ispezione straordinaria dell'11 dicembre 2001 nei confronti della cooperativa «Tiberina 90» con sede in Roma;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Tiberina 90» con sede in Roma, costituita in data 23 febbraio 1990, a rogito notaio dott. Andrea Castelnuovo, codice fiscale 03817381001.

Art. 2.

Il dott. Gilberto Bargellini, codice fiscale BRG GBR 71B09 G420L, nato a Pelago il 9 febbraio 1971, con studio in Roma in via Sommacampagna n. 9, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04183

DECRETO 29 marzo 2004.

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Agrifarm», in Apricena.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione dei Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che dal verbale di ispezione del 23 agosto 2003, oltre ad irregolarità di natura gestionale, è emersa una pesante situazione finanziaria nei confronti della cooperativa «Agrifarm» con sede in Apricena (Foggia);

Viste le controdeduzioni prodotte dal presidente della cooperativa in data 20 novembre 2003;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Agrifarm», con sede in Apricena (Foggia), codice fiscale 0143270718, costituita in data 14 novembre 1984, a rogito notaio dott. Follieri Luciano.

Art. 2.

L'avv. Enrico Piermartiri nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963, codice fiscale PRMNRC63R30I324N, con studio in Fermo (Ascoli Piceno) in via Campiglione n. 20, è nominato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04186

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Turismatica a r.l.», in Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2003 con il quale la società cooperativa «Turismatica a r.l.», con sede in Napoli, codice fiscale 06131560630, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Biagio Galluccio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatate le dimissioni del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Elvira Limone, nata a Atripalda (Avellino) il 9 maggio 1962, e residente in Santo Stefano del

Sole (Avellino) in via Toppolo, n. 1/D, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Biagio Galluccio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04191

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agricoltura Mediterranea - Soc. coop. agricola a r.l.», in Eboli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 con il quale la ocietà cooperativa «Agricoltura Mediterranea - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Eboli (Salerno), codice fiscale 02921510653, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Vittorio Ricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatate le dimissioni del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nolfi Domenico, nato a Ariano Irpino (Avellino) il 19 aprile 1953 e residente a Salerno, via G. Angrisani n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Vittorio Ricci, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04190

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa CO.ME.CI. a r.l.», in Gragnano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2002 con il quale il dott. Biagio Galluccio è stato nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa CO.ME.CI. a r.l.», con sede in Gragnano (Napoli), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 marzo 2001;

Constatate le dimissioni del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Elvira Limone, nata a Atripalda (Avellino) il 9 maggio 1962, e residente in Santo Stefano del Sole (Avellino), in via Toppolo, n. 1/D, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Biagio Galluccio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04189

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa operai mobilieri - C.O.M.», in San Giovanni in Persiceto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1995, con il quale la «Cooperativa operai mobilieri - C.O.M.», con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), codice fiscale n. 00311340376, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Bruna Casadio è stata nominata nella relativa terna di commissari liquidatori;

Constatato l'avvenuto decesso del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maria Luigia Vernaci, nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 30 giugno 1966, e domiciliata a Bologna in via Decumana, n. 74, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Bruna Casadio, deceduta, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04188

DECRETO 29 marzo 2004.

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Allplast», in Bari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che dal verbale di ispezione del 10 gennaio 2002, e dai successivi verbali di mancate ispezioni datate 2 dicembre 2002 e 15 maggio 2003, è emerso un reiterato sottrarsi alle verifiche ispettive, nonché il mancato rinnovo delle cariche sociali;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Allplast», con sede in Bari, codice fiscale n. 04831110723, costituita in data 24 gennaio 1996, a rogito notaio dott. Francesco Mazza.

Art. 2.

Il rag. Di Ruberto Raffaele, nato a Foggia il 24 giugno 1967, ivi residente in via Gen. A. Torelli n. 12, codice fiscale DRBRFL67H24D603O, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04187

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Omnia - Società coop. a r.l.», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 ottobre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Omnia - Società coop. a r.l.», attualmente in liquidazione ordinaria, con sede in Livorno, (codice fiscale n. 01179000490) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Maurizio Guglielmi, nato a Pisa il 14 maggio 1957, residente in Pisa, via Carducci n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04297

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Risorgimento» S.r.l. Avezzano, in Avezzano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del 21 ottobre 2003 del tribunale di Avezzano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Risorgimento» S.r.l. Avezzano, con sede in Avezzano, (codice fiscale n. 00210890661) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, residente in Pescara, via Figlia di Iorio n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04299

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Rossanese piccola società cooperativa a r.l.», in Rossano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rossanese piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Rossano (Cosenza), (codice fiscale n. 02285320780) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana D'Agosto nata a Lamezia Terme il 25 maggio 1971, domiciliata in Lamezia Terme, corso G. Nicotera, 173, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04300

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Linea Verde società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Linea Verde società cooperativa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), (codice fiscale n. 02136200785) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Nicola Maione, nato a Lamezia Terme il 9 dicembre 1971 domiciliato in Lamezia Terme, corso G. Carducci, 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04301

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.P.M.I.A. - Cooperativa profilassi malattie infettive animali a r.l.», in Campobasso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione ordinaria del 22 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.P.M.I.A. - Cooperativa profilassi malattie infettive animali a responsabilità limitata», con sede in Campobasso (codice fiscale n. 005112000701) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Francesca Rossetti nata a Roma il 21 marzo 1971, ivi domiciliata in via Muzio Scevola n. 65, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04312

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Campagnola società cooperativa a r.l.», in Rossano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 marzo 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Campagnola società cooperativa a r.l.», con sede in Rossano (Cosenza) (codice fiscale n. 01998280786) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana D'Agosto, nata a Lamezia Terme il 25 maggio 1971, domiciliata in Lamezia Terme, corso G. Nicotera n. 173, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04313

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Ecosole Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Pietrasanta e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 settembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Ecosole Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione con sede in Pietrasanta (Lucca), (codice fiscale n. 00469350466) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Claudio Cherubini, nato a Roma il 20 novembre 1962 domiciliato in Firenze, via di San Vito n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04325

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Omega società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Omega società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze (codice fiscale 04366540484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo 1975 residente in Calenzano (Firenze), via G. Giusti n. 28 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04326

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola meridional sud - soc. coop. a r.l.», in Rossano e nomina del commmissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Agricola meridional sud - soc. coop. a r.l.», con sede in Rossano (Cosenza), (codice fiscale 01938440789) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* codice civile e l'avv. Francesco Saverio Sesti, nato a Cosenza il 2 agosto 1966, ivi domiciliato in viale degli Alimena, 109, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04304

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Alba 2000 a r.l.», in Stornara e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 aprile 2003 e successivi accertamenti dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Agricola Alba 2000 a r.l.», con sede in Stornara (Foggia), (codice fiscale 02154740712) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Destino, nato a Canosa di Puglia il 28 settembre 1946, ed ivi domiciliato in via A. Doria, n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04306

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Civitas - Soc. coop. a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 gennaio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Civitas - Soc. coop. a r.l.», con sede in Genova, (codice fiscale 03619740107) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile e il dott. Guglielmo Rizzi, nato a Sestri Levante il 19 settembre 1947, domiciliato a Chiavari in Corso Dante n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04307

DECRETO 31 marzo 2004.

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Ittica Nettuno», in Rosolina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione dei Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che dal verbale di mancata ispezione del 3 gennaio 2003 effettuato dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della cooperativa «Ittica Nettuno» con sede in Rosolina (Rovigo) emerge un disinteresse del presidente e della platea sociale a farsi ispezionare;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Ittica Nettuno» con sede in Rosolina (Rovigo), codice fiscale n. 01054170293, costituita in data 22 luglio 1996, a rogito notaio dott. Livio Penzo.

Art. 2.

Il dott. Verdiglione Carmelo, nato a Melito di Porto Salvo il 1° dicembre 1965, codice fiscale VRDCML65T01F112G, con studio in Padova - Galleria dei Borromeo n. 4, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04185

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «M.T.C. - Manifatture Tessili Castellanesi a r.l.», in Putignano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 luglio 2003 e successivi accertamenti dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.T.C. - Manifatture Tessili Castellanesi a r.l.» con sede in Putignano (Bari), (codice fiscale n. 04980910725) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Annalisa De Giosa, nata a Bari il 2 agosto 1959 e ivi domiciliata in via C. Rosalba n. 47/i, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04298

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Enoteca Vini Trevigiani soc. coop. a r.l.», in Conegliano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Enoteca Vini Trevigiani soc. coop. a r.l.», con sede in Conegliano (Treviso) (codice fiscale 01851120269) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Barbara Bertagna, nata a Verona il 4 agosto 1971 residente in Zevio, via Grazia Deledda, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04308

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consumo - soc. coop. a r.l.», in Berra e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consumo - soc. coop. a r.l.», con sede in Berra (Ferrara) (codice fiscale 00090180381) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Verlicchi, nata ad Argenta (Ferrara) il 29 ottobre 1966, domiciliata in Ferrara in via Muzzina n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04309

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di consumo fra dipendenti ospedale civile Umberto I soc. coop. a r.l.», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa di consumo fra dipendenti ospedale civile Umberto I soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona (codice fiscale 00096670427) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Sebastiano Di Diego, nato a Lanciano (Chieti) il 17 gennaio 1969, residente a San Severino Marche (Macerata), in via Raffaello Sanzio n. 7 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04310

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Agricola San Gerardo S.c. a r.l.», in Sant'Antonio Abate e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione ispettiva dell'associazione di rappresentanza in data 5 gennaio 2003 e la nota ministeriale del 18 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Agricola San Gerardo S.c. a r.l.», con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli) (codice fiscale 01974790634) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Raffaele Marcello, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 5 aprile 1966 ed ivi domiciliato in via Palmiro Togliatti n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04311

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Habitat 1974 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in liquidazione, in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Habitat 1974 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Civitavecchia (Roma) (codice fiscale 02787510581) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971, domiciliato in Guidonia (Roma), via Spagna n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04329

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «Tuscia Eco-ambiente piccola società cooperativa a r.l.», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 agosto 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Tuscia Eco-ambiente piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Viterbo (codice fiscale 01428220568) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Amabile Cono, nato a Sant'Arsenio (Salerno) il 20 novembre 1961, domiciliato in Roma, via Cervasato n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04328

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Caseificio sociale Croce di Magara», in Spezzano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 2 agosto 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Caseificio sociale Croce di Magara», con sede in Spezzano della Sila (codice fiscale 00122460785) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Fabrizio Meo, nato a Crotone il 7 aprile 1966, con studio in Crotone in piazza Vittoria, n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04327

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. Coop. CO.RE.C.E.P. - Consorzio regionale cooperative edilizie piemontesi - S.r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Soc. Coop. CO.RE.C.E.P. - Consorzio regionale cooperative edilizie piemontesi - S.r.l.», con sede in Torino (codice fiscale n. 02114300011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canigattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, domiciliato a Cascinette di Ivrea (Torino), via Dante n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04321

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa centro servizi S. Martino a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 luglio 2003 e successivi accertamenti dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa centro servizi S. Martino a r.l.» con sede in Bari (codice fiscale n. 04637900723) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Annalisa De Giosa, nata a Bari il 2 agosto 1959 e ivi domiciliata in via C. Rosalba n. 47/i, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04322

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Lerone - Soc. coop. a r.l.», in Allerona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentenza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Lerone - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Allerona (Terni) (codice fiscale n. 00277140554) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Piero Iaquinta, nato a Crotone il 26 novembre 1976, domiciliato a Perugia in via Jacopone da Todi n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04323

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Umbria Group Services Soc. coop. a r.l. - Piccola società cooperativa», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 aprile 2003 e del successivo accertamento in data 11 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Umbria Group Services Soc. coop. a r.l. - Piccola società cooperativa» con sede in Terni, (codice fiscale n. 000726870553) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Stefania Marcella De Rose, nata a Cosenza il 28 febbraio 1973, residente a Roma in Viale Ettore Bortolè n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04324

DECRETO 8 aprile 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «L'Ulivo», in Campagna.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2002, con il quale la società cooperativa edilizia «L'Ulivo» con sede in Campagna (Salerno) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Antonino Scalia;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 3 luglio 2003 con il quale i poteri conferiti al commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 24 dicembre 2003 con il quale i poteri conferiti al commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di quattro mesi;

Vista la relazione datata 10 marzo 2004 con la quale il commissario governativo richiede un'ulteriore proroga al fine di risolvere i problemi burocratici inerenti alle domande di sanatoria edilizia e quindi procedere alla stipula degli atti definitivi di assegnazione degli alloggi;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Antonino Scalia commissario governativo della Società cooperativa edilizia «L'Ulivo» con sede in Campagna (Salerno), sono prorogati per sei mesi a far data dalla scadenza del precedente decreto di proroga.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 31 marzo 2004, prot. n. 19850/Dir, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Livorno ha comunicato che nella giornata del 26 marzo 2004, l'Ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che in data 5 aprile 2004 prot. n. 191/04 GAR ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio delle entrate di Livorno il giorno 26 marzo 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Firenze, 7 aprile 2004

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

04A04138

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Parma e Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Parma e Reggio Emilia, il giorno 26 marzo 2004, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazione.

Causa sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 aprile 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A04081

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici delle entrate di Ravenna e Guastalla.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, uffici di Ravenna e Guastalla, il giorno 26 marzo 2004.

Motivazioni.

Causa sciopero nazionale, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 aprile 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A04090

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dello sportello atti giudiziari dell'Ufficio di Torino 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Art. 1.

È accertato l'irregolare funzionamento dello sportello atti giudiziari dell'Ufficio Torino 1 nel giorno 16 marzo 2004.

Art. 2.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'evacuazione del Palazzo di giustizia «Bruno Caccia» di Torino effettuata in data 16 marzo 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dello sportello atti giudiziari dell'Ufficio Torino 1, ubicato nello stesso edificio.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/288/2004 del 5 aprile 2004, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04137

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Genova - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 26 marzo 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato - con nota n. 554 del 26 marzo 2004, la chiusura al pubblico il giorno 26 marzo 2004 per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova con nota prot. 84/2004 del 29 marzo 2004 ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 13 aprile 2004

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

04A04080

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Nuovo collegamento ferroviario transalpino Torino-Lione. (Deliberazione n. 113/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano — sistemi ferroviari», l'«Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)» per il quale indica un costo di 7.901,791 Meuro, con una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 pari a 1.601,016 Meuro;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, individua, all'intemo del primo programma delle infrastrutture strategiche, gli interventi-chiave dell'azione attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001, tra i quali figura il «Valico ferroviario del Frejus (solo tunnel)»;

Visto il DPEF 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è incluso l'intervento «Frejus ferroviario»;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 24 novembre 2003, n. 626, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sul «Nuovo collegamento ferroviario transalpino Torino-Lione», proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni e raccomandazioni;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che — sulla base della proposta della Commissione intergovernativa italo-francese, istituita a Parigi il 15 gennaio 1996 per la preparazione della realizzazione della linea ferroviaria fra Torino e Lione — il 29 gennaio 2001 è stato firmato a Torino un «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione», ratificato successivamente dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 2002-91 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228, Accordo che definisce la prima fase della realizzazione della parte comune della nuova linea ferroviaria, cui seguiranno protocolli addizionali per la definizione delle modalità di realizzazione delle fasi successive;

Considerato che, in applicazione dell'art. 6 di detto Accordo, i gestori delle infrastrutture italiana e francese hanno creato una «Società per Azioni Semplificata», la Lyon Turin Ferroviarie (LTF), cui viene affidata la conduzione di studi, ricognizioni e lavori preliminari necessari alla definizione del progetto della parte comune del collegamento;

Considerato che l'opera è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio regionale e che rivestono carattere strategico per la medesima regione Piemonte;

Udita la relazione del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste nella realizzazione della parte comune, compresa tra St. Jean de Maurienne e Bruzolo, della sezione internazionale del collegamento ad alta capacità/alta velocità tra Torino e Lione, e, in particolare, riguarda la tratta italiana compresa tra il confine di Stato e Bruzolo;

che la linea ferroviaria Torino-Lione è inclusa nel corridoio europeo n. 5 e che è stata inserita nell'elenco dei 29 progetti prioritari per la Unione europea «allargata», proposto dal gruppo di lavoro ad alto livello di supporto alla Commissione europea medesima presieduto da Van Miert, nell'ambito della revisione — presso la Commissione europea — della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

che il tracciato della parte comune della nuova linea, di 72 km circa, comprende il tunnel di base, costituito da due «canne ferroviarie a semplice binario», di lunghezza pari a 53 km circa, tra i versanti alpini italiano e francese;

che il tracciato della tratta italiana, oggetto del progetto preliminare trattato nell'odierna seduta, è costituito da una parte del suddetto tunnel di base, tra il confine di Stato e l'imbocco in territorio italiano, da un breve attraversamento in viadotto della Val Cenischia della lunghezza di circa 1 km, da una galleria di circa 12 km (tunnel di Bussoleno, con le medesime caratteristiche del tunnel di base) e da una tratta allo scoperto di circa 4,5 km nella piana di Bruzolo fino alla connessione con la linea storica Torino-Modane;

che l'ulteriore tratto in territorio italiano della sezione internazionale è compreso tra Bruzolo e il nodo ferroviario di Torino ed il relativo intervento, incluso nel Contratto di programma 2001-2005 tra F.S. S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricade sotto la responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI);

che il progetto è destinato ad un traffico di tipo misto — viaggiatori, merci e autostrada ferroviaria (AF) — ed è dimensionato per una velocità di base di 200 km/h per i treni viaggiatori e di 120 km/h per merci e AF;

che il 7 marzo 2003 è stato consegnato ai competenti organi italiani il progetto preliminare;

che la regione Piemonte, con delibera di Giunta regionale n. 67-10050 del 21 luglio 2003, ha espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 190/2002, il proprio parere favorevole, con prescrizioni, sulla progettazione preliminare, anche ai fini della localizzazione urbanistica;

che, a seguito dell'attivazione della procedura di valutazione ambientale prevista dal capo II del menzionato decreto legislativo, il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio — Commissione Speciale VIA — in data 4 settembre 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;

che hanno espresso osservazioni gli enti interferiti e altre associazioni e comitati;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha illustrato le valutazioni in merito alle prescrizioni formulate dagli enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento di osservazioni come sopra formulate;

che, in ordine alle attività preliminari, sulla parte comune della sezione internazionale ha operato, tra il 1994 e il 2001, il GEIE Alpentunnel e che, a seguito del citato Accordo intergovernativo siglato a Torino il 29 gennaio 2001, LTF è il promotore incaricato del proseguimento delle attività relative alla realizzazione della parte comune (definizione tracciati, procedure di valutazione di impatto ambientale, discenderie e tunnel di ricognizione e l'insieme degli studi necessari alla stesura del progetto);

che, nel rispetto dell'Accordo citato, sono in corso alcune opere preparatorie e, in particolare, in territorio italiano, è stata autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 7 agosto 2003, la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus;

sotto l'aspetto attuativo:

che soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, viene individuato in LTF S.A.S.;

che il cronoprogramma di realizzazione dell'opera prevede che i lavori vengano ultimati in circa 9 anni dall'affidamento;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo della parte comune St. Jean de Maurienne-Bruzolo è quantificato, nella relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in 6.957 Meuro;

che l'esatta ripartizione del costo tra Italia e Francia sarà determinata con apposito accordo, con il quale verrà definito anche il soggetto o i soggetti aggiudicatori;

che il Piano delle priorità degli investimenti ferroviari (PPI) — edizione ottobre 2003, esaminato da questo Comitato nella seduta del 13 novembre 2003, indica, per la tratta italiana della parte comune, un costo di 2.278 Meuro;

che, in ordine al finanziamento della progettazione, il suddetto PPI, per il progetto «studio nuova linea ferroviaria (tratta St. Jean de Maurienne-Bussoleno est)», in vista della quantificazione in finanziaria dell'apporto al capitale sociale di F.S. S.p.a., indica un fabbisogno di 122 Meuro per il 2004 e un ulteriore fabbisogno di 31,4 Meuro per il 2005;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione», sezione internazionale, tratta confine di Stato-Bruzolo, ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del citato allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre le proprie valutazioni a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.

2. Clausole finali.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione» approvato con la presente delibera.

2.2. In sede di esame del progetto definitivo, che dovrà essere esaminato da questo Comitato ex art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'allegato che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede, nonché al rispetto delle altre indicazioni. In particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicurerà che la Commissione speciale VIA, di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 190/2002, abbia proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato punto 1.1.

Roma, 5 dicembre 2003

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 43

ALLEGATO

Parte 1ª - PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

1. *Cantieri.*

1.1. In sede di progetto definitivo dovrà essere dettagliata la cantierizzazione:

specificando la quantità e qualità delle immissioni in atmosfera e degli scarichi e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;

valutando il rumore dei cantieri operativi ed individuando, oltre ai livelli di emissione, anche i livelli di immissione che il cantiere stesso produce nei ricettori sensibili siti nell'intorno dello stesso, valutando la presenza delle componenti tonali, a bassa frequenza ed impulsive (Allegato *A* del decreto ministeriale 16 marzo 1998) qualora i cantieri si configurassero come sorgenti fase e verificando, almeno nei ricettori sensibili più vicini al cantiere, il rispetto dei limiti differenziali;

individuando i consumi idrici delle fase di cantiere predisponendo un piano di approvvigionamento idrico che indichi le relative fonti e che sia compatibile con le risorse disponibili;

descrivendo compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere, provenienza del materiale, realizzazione dei rilevati, invio al sito di discarica e/o al cantiere di valorizzazione;

specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere;

prevedendo un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dai cantieri di scavo delle gallerie ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, per il loro corretto trattamento, al fine di non inquinare le eventuali venute d'acque di falda, prima della restituzione;

specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne e tempo vegetabilità.

1.2. In fase esecutiva le lavorazioni dovranno essere svolte tutelando le aree agricole circostanti ai cantieri dal deposito delle polveri sulle colture pregiate e di polveri e rumore sulle aree oggetto di utilizzazione di pascolo stanziale.

1.3. In sede di progetto definitivo, si dovrà assicurare che la costruzione della linea AC nei pressi del Sito di Maometto venga eseguita con le seguenti cautele:

garantire la continua accessibilità al sito durante le fasi di esecuzione dei lavori;

eseguire i lavori recintando preventivamente il cantiere con opportune pannellature ad alto decoro estetico, che consentano il mantenimento della fruibilità del sito.

1.4. In sede di progetto definitivo si dovranno valutare le interferenze, nel Comune di Susa, del Cantiere Industriale con una porzione dell'ambito perimetrato dell'area Nucleo Rurale di antica formazione - NR5 - libero da edificazione in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attività produttive e degli usi residenziali).

1.5. In sede di progetto definitivo dovrà essere studiata la possibilità di un potenziamento degli altri siti di cantiere già previsti in alternativa al mantenimento di tale campo base ovvero la sua eliminazione attraverso diverse modalità esecutive di apertura del pozzo di areazione della Val Clarea.

1.6. In sede di progetto definitivo dovrà essere valutata la necessità di mantenere il cantiere e la finestra di Foresto o l'ipotesi di collocazioni alternative in altri siti di cantiere già previsti.

1.7. In sede di progetto definitivo dovrà essere approfondita la possibilità di una localizzazione alternativa dei cantieri la cui rilocalizzazione risulta particolarmente critica.

1.8. In sede di progetto definitivo dovrà provvedersi, prima dell'apertura di ciascun cantiere, alla realizzazione e all'adeguamento delle relative infrastrutture viarie di servizio.

1.9. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere verificata la possibilità di ottimizzare la localizzazione dei cantieri al fine di minimizzare gli impatti territoriali ed ambientali.

1.10. In sede di progetto definitivo dovrà essere garantito, con particolare riferimento alle aree di cantiere, il più idoneo, efficace e tempestivo reinserimento ambientale.

1.11. In sede di progetto definitivo, al fine di limitare il consumo o il degrado improprio di suoli e di formazioni vegetali per tutte le aree di cantiere e le piste transito, limitatamente alle aree di manovra, dovrà essere ulteriormente sviluppata la delimitazione delle aree suddette con barriere, recinzioni, segnali di delimitazione o dissuasori a seconda del contesto paesaggistico o naturale così da evitare che i mezzi d'opera e di trasporto transitino fuori dagli spazi autorizzati in progetto.

1.12. In sede di progetto definitivo dovrà essere previsto per i cantieri e gli alloggiamenti per le maestranze il riuso ed il recupero dei fabbricati esistenti. Le costruzioni ex novo dovranno essere sottoposte a verifica ed autorizzazione della Soprintendenza, SBAP del Piemonte.

2. *Rumore ed inquinamento atmosferico.*

2.1. In sede di progetto definitivo dovrà essere specificata la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione del rumore per garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in ogni ricettore e prevedere:

effettuazione delle misurazioni, *post-operam*, secondo la metodologia del decreto ministeriale 16 marzo 1998 Allegato *C*; con report redatti secondo l'Allegato *D* dello stesso;

studiare tipologie di barriere acustiche integrate il più possibile con barriere a «verde», fornendo per ciascun.. tipo i valori dell'attenuazione (perdita di inserzione nei ricettori), rappresentando i risultati su allegati grafici planimetrici di sintesi;

approfondire, per la componente vibrazione, l'elaborazione degli interventi di mitigazione in modo da rientrare nei limiti della normativa UNI 9614.

2.2. In sede di progetto definitivo il tracciato dovrà essere schermato attraverso l'inerbimento e la piantumazione delle fasce di rispetto della linea nei tratti in rilevato e il posizionamento di barriere anti-rumore su entrambi i lati dei binari per tutta la tratta all'aperto ai fini di un corretto inserimento ecologico dell'opera e di arrecare il minimo disturbo possibile alle comunità faunistiche presenti sul territorio;

2.3. In fase di progetto definitivo dovranno essere previste barriere fonoassorbenti trasparenti con applicazione, sulle stesse, di sagome di rapaci in volo al fine di evitare la collisione di passeriformi e ridurre la mortalità.

2.4. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, in sede di progetto definitivo, dovrà essere ulteriormente sviluppato per tutte le fasi un sistema di contenimento delle emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto con riferimento in particolare ai silos per lo stoccaggio dei materiali e all'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali.

2.5. In sede di progetto definitivo, poi, dovranno essere ulteriormente sviluppati in dettaglio i sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m3 a 0º C e 0, 101 mpa.

2.6. In sede di progetto definitivo, per i cantieri, per l'attività di estrazione di marino, di lavorazione e di trasporto dello stesso oltre che per la fase di esercizio della linea per le tratte ove sono presenti ricettori sensibili, dovrà essere ulteriormente sviluppato uno studio descrittivo dell'ambiente, dell'individuazione delle vie di propagazione del rumore, delle misure del livello massimo di rumore esterno, dell'individuazione attraverso modelli matematici di dettaglio dei piani di intervento, di contenimento e di abbattimento del rumore realizzati da soggetti specializzati dotati di qualificazione 0S34 (sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità) nell'ambito della certificazione ISO 9001, e redatti da tecnici professionisti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 447/1995.

2.7. In sede di progetto definitivo, dovranno essere ulteriormente sviluppati interventi relativi alla limitazione dell'uso di mine durante i giorni in cui siano presenti situazioni meteoclimatiche avverse (forte vento), alla predisposizione di schermature acustiche a ridosso dell'ingresso della galleria; alll'insonorizzazione in conformità alle normative vigenti di tutte le macchine, attrezzature ed impianti impiegate, con particolare riferimento al silenziamento degli impianti di ventilazione, all'impiego di pale caricatrici gommate per il caricamento e la movimentazione del materiale di scavo e del marino.

2.8. In relazione alle barriere antirumore, in sede di progetto definitivo, si dovrà effettuare uno studio più approfondito e dettagliato connesso alle caratteristiche paesaggistiche del territorio.

2.9. In sede di progetto definitivo, dovranno essere ulteriormente sviluppati in dettaglio i sistemi di contenimento delle polveri in prossimità di abitati o aree sensibili, lungo le strade utilizzate dai mezzi.

3. *Acque e corsi d'acqua.*

3.1. In sede di progetto definitivo dovranno essere previste specifiche misure, per evitare che la realizzazione e l'esercizio della linea influisca sulla quantità e sulla qualità del livello delle acque, sul regime idraulico e sull'ecosistema propri del reticolo idrografico interessato.

3.2. In sede di progetto definitivo dovranno essere individuati e caratterizzati i singoli acquiferi interferenti con l'opera di progetti attraverso indagini geologiche e geognostiche, anche di tipo geofisico, e adottare, ove possibile, tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che in fase di scavo e nelle fasi successive, si possano verificare abbassamenti della falda con conseguenti impatti sull'ambiente esterno, verificando che:

resti assicurato l'approvvigionamento idrico alle aree interessate dai lavori indicando e dettagliando, qualora venisse dimostrata l'impossibilità al ricorso di tali accorgimenti, misure di compensazione ambientale che verranno adottate predisponendo, se necessario, un piano di approvvigionamento idrico alternativo al fine di intervenire tempestivamente qualora i lavori comportassero un depauperamento delle risorse idriche ad uso civile. Il ricorso ad adeguate compensazioni ambientali relative alle risorse idriche deve comunque rivestire carattere di eccezionalità in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, legge n. 36/1994;

la depressione e/o la modifica dei livelli di falda possa innescare fenomeni franosi ne zone definite a rischio, con particolare attenzione al campo base e a quello funzionale di Bussoleno (porzione distale della conoide del Rio Prebech - grado di pericolosità H4) ed alla zona di attraversamento del Rio Pissaglio (pericolosità H3) e della conoide su cui insiste il T. Rocciamelone.

3.3. In sede di progetto definitivo dovranno essere eseguiti i necessari approfondimenti sulle possibili, interferenze tra le opere all'imbocco di Venaus del Tunnel di Base e la centrale elettrica in sotterraneo di Pont Ventouxc (opere di accesso ed adduzione comprese) e l'eventuale gestione di venute d'acqua importanti nella medesima zona.

3.4. In sede di progetto definitivo dovranno essere approfondite le verifiche idrauliche sulla portata di piena della Dora Riparia.

3.5. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente approfondite le verifiche idrauliche delle zone esondabili in fascia C della Dora Riparia sia nella tratta all'aperto di Bruzolo sia a Susa relativamente all'area occupata dal Campo Base e da parte del Campo Industriale, con particolare riferimento alla realizzazione di un rilevato di circa 3 km che interseca una rilevante porzione dell'area di esondazione per eventi straordinari e alcuni corsi d'acqua minori in sinistra idrografica.

3.6. In sede di progetto definitivo, dovranno essere ulteriormente approfondite le verifiche idrauliche circa l'ubicazione dell'imbocco est del tunnel di Bussoleno sul conoide del Torrente Prebech, in funzione dell'attività torrentizia, oggetto di una prima analisi in sede di progetto preliminare.

3.7. In sede di progetto definitivo dovranno essere definiti gli interventi necessari al monitoraggio delle risorse idriche durante le fasi di esecuzione e di esercizio dell'opera.

3.8. In sede di progetto definitivo dovrà essere predisposto un piano dettagliato di approvvigionarnento idrico dei cantieri e dei campi base per i diversi usi e con riferimento alle fonti di approvvigionamento.

3.9. In sede di progetto definitivo dovrà essere predisposto un Piano alternativo di approvvigionamento idrico per tutto l'ambito del progetto.

3.10. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente sviluppati gli interventi di mitigazione atti a regolare e gestire le venute d'acqua operando con il più ampio ricorso, in sede previsionale ed esecutiva, alle migliori tecnologie disponibili.

3.11. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente approfondite le modalità di collettamento delle acque al fine di renderle eventualmente disponibili, qualora durante l'esecuzione degli scavi (gallerie, discenderie, pozzi di ventilazione, ecc.) si riscontrino venute d'acqua con portate significative. In presenza di flussi idrici di qualità potenzialmente conforme o ragi onevolmente riconducibile agli standard qualitativi delle risorse destinate al consumo umano (decreto legislativo n. 31/2001 e s.m.i.), le opere di collettamento dovranno essere progettate ed eseguite tenendo in considerazione la salvaguardia qualitativa delle risorse (utilizzo di collettori atossici).

3.12. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente sviluppati gli impianti di trattamento delle acque scaricate nel reticolo superficiale, derivanti dalle lavorazioni ed in generale dalle attività di cantiere, al fine di renderle conformi a quanto previsto dal suddetto disposto normativo. Il funzionamento di tali impianti dovrà essere garantito anche in caso di emergenza.

3.13. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente verificati i volumi delle acque reflue che verranno convogliati nella rete di fossi e canali locali per evitare eventuali danni alla rete irrigua e, più in generale, diffusi allagamenti; inoltre in sede di progetto definitivo dovrà essere ulteriormente approfondito il dimensionamento degli eventuali attraversamenti dei canali, considerando non solo la funzione irrigua della rete dei canali, ma anche quella di smaltimento e di laminazione delle piene da parte della rete idrica naturale.

4. *Cave, depositi e siti di riqualificazione.*

4.1. In sede di progettazione definitiva, dovranno essere eseguite le necessarie indagini per quantificare il rischio di intercettazione di rocce amiantifere (Stima Impatti pag. 467) e dovrà essere for-

nito per tutti i materiali che devono essere trattati come rifiuti, sia per la loro stessa natura sia per effetto degli agenti inquinanti immessi a seguito delle lavorazioni, l'elenco delle discariche autorizzate a riceverli. In particolare per le rocce di scavo contenenti fibre di amianto indicare le modalità di trasporto e di conferimento.

4.2. In sede di progetto definitivo, dovranno essere eseguiti i necessari approfondimenti progettuali atti a verificare la stabilità dei versanti di cave sottoposti a riempimento e rinaturalizzazione e dovranno essere previsti i necessari consolidamenti ripariali su eventuali sponde torrentizie presenti.

4.3. In sede di progetto definitivo, ai fini del reperimento degli inerti, dovrà essere data priorità al recupero del marino in galleria e le ulteriori quantità necessarie dovranno essere reperite sul mercato locale senza apertura di cave.

4.4. In sede di progetto definitivo, dovrà essere predisposta una approfondita analisi comparata della produzione di marino, delle quantità realmente reimpiegate, delle quantità eventualmente immesse sul mercato (valutando l'impatto sul mercato e i tempi di smaltimento dei quantitativi disponibili con questa modalità), le opportunità di stoccaggio con riqualificazione di siti, anche secondari, e le opportunità di stoccaggio senza ricadute ambientali negative.

4.5. In sede di progetto definitivo, il riuso delle vecchie cave dovrà essere seguito dalla bonifica delle stesse con inerbimento e trattamento di restauro botanico.

4.6. In sede di progetto definitivo si dovranno prevedere, a seguito dei considerevoli movimenti di terra, anche la bonifica delle discariche provvisorie attraverso inerbimenti e piantumazioni.

4.7. In sede di progetto definitivo dovrà essere predisposto il progetto dettagliato, nella sua globalità, corredato dallo studio degli impatti relativi alla realizzazione di tutta la logistica del marino, del sistema nastri trasportatori - cantiere di valorizzazione teleferica (e delle opere connesse, imbocchi, opere di protezione nei punti di interferenza), necessaria all'espletamento degli iter autorizzativi, corredandolo con le autorizzazioni delle autorità francesi.

5. *Interventi di mitigazione ambientale.*

5.1. In sede di progetto definitivo si dovrà, per il migliore inserimento paesaggistico delle opere d'arte (piana di Bruzolo). realizzare una progettazione definitiva integrata paesaggistico-architettonica delle infrastrutture di progetto (sia rilevati che viadotti) tale da poter permettere la valutazione dell'inserimento dell'opera nel paesaggio e mitigarne di conseguenza l'effetto di cesura territoriale; si deve inoltre riesaminare e giustificare l'unicità delle strutture previste per l'interconnessione a salto di montone.

5.2. In sede di progetto definitivo si dovrà privilegiare, per le opere d'arte principali privilegiare l'utilizzo di strutture continue, a sezione variabile e con forme arrotondate, con schemi strutturali simili a quelli tradizionali locali, raccomandando di:

studiare, qualora siano previste opere di protezione dal rumore, la possibilità di inserirle nella struttura portante adottando impalcati a via inferiore e comunque cercando di evitare il ricorso a strutture standardizzate che con la loro opacità appesantiscano inutilmente la struttura;

prestare particolare cura alle forme ed alle superfici di pile e spalle ed alla loro naturalizzazione (piantumazioni, mascheramenti);

verificare ed omogeneizzare le luci dei viadotti e le sezioni delle pile al fine di minimizzare le alterazioni dinamiche, di rotta o di piena fluviale e di favorire l'inserimento paesaggistico di tutti i viadotti;

prevedere che le opere di sostegno siano a finitura simili a quelle tradizionali e rivestite con pietra locale tagliata a mano;

prevedere che gli imbocchi delle gallerie siano tagliati secondo le pendenze del terreno attraversato e raccordati con, continuità alle opere di sostegno all'aperto.

5.3. In sede di progetto definitivo, al fine di garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell'opera di attraversamento della Val Cenischia, si dovrà realizzare una progettazione integrata paesaggistico-architettonica dell'infrastruttura di progetto (rilevato e viadotto) con l'obiettivo di:

alleggerire l'effetto barriera con un'opera che realizzi un inserimento visivo armonizzato o volutamente caratterizzante il paesaggio (per esempio: minimizzando lo spessore totale degli impalcati mediante opportune scelte delle opere di mitigazione del rumore o con l'inserimento, ai piedi del manufatto ed in maniera non continua, di piante di alto fusto ed a rapido accrescimento per interrompere l'impressione visiva di frattura paesistica;

utilizzare impostazioni formali e strutturali adeguate, con analisi delle possibilità di inserire delle volute interruzioni della continuità strutturale alla ricerca dei migliori rapporti forma/funzione (zone in rilevato, zone in viadotto, scavalcamento idraulico), valutando anche la possibilità di una progettazione più ancorata a modelli tipici dell'ingegneria ferroviari tradizionale (ponti ad arco, ponti a vie inferiori);

omogeneizzare le luci delle zone in viadotto e le sezioni delle pile non solo con il fine di mitigare le alterazioni dinamiche, di rotta o di piena fluviale, ma di diminuire significativamente il numero degli appoggi sia in senso longitudinale che trasversale, evitando l'effetto pettine dovuto alle stesse;

5.4. in sede di progetto definitivo, per le attività e gli interventi previsti in zone di pregio paesaggistico e interferenti con aree sottoposte a vincolo dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di consentire un appropriato recupero ambientale dei siti al termine dei lavori e l'esecuzione in corso d'opera degli interventi di mitigazione, prevedendo che tali opere siano modulate in funzione delle percezioni visuali dei siti dai punti di vista di maggiore frequenza e visibilità, adottando in fase di realizzazione modalità esecutive tali da favorire una rapida schermatura dei siti interessati.

6. *Monitoraggio ambientale.*

6.1. In sede di progetto definitivo, si dovrà allegare il Piano di monitoraggio ambientale, predisposto secondo le Linee Guida redatte dalla Commissione speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello Studio di impatto ambientale, con particolare attenzione alla gestione dei materiali tossici e nocivi, quali amianto e/o materiale radioattivo, provvedendosi, altresì, a concordare parametri da rilevare, modalità e tempistiche di rilevamento e trasmissione dati con i competenti settori regionali e provinciali, nonché con l'A.R.P.A.

6.2. Uno specifico capitolo del Piano di monitoraggio ambientale, dovrà essere relativo a uranio, radon, e amianto.

7. *Beni archeologici e architettonici.*

7.1. In sede di progetto definitivo, dovrà essere elaborato, insieme alla Soprintendenza archeologica, un programma di indagini ed accertamenti archeologici peraltro già tratteggiati nello studio archeologico compreso nella progettazione.

7.2. In sede di progetto definitivo, si dovrà assicurare una costante assistenza da parte di personale specializzato, per tutte le fasi di scavo e scarico, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. con oneri a carico del proponente dell'opera.

7.3. In sede di progetto definitivo, i siti archeologici individuati ed interessati dalle opere dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica.

7.4. In sede di progetto definitivo, dovrà essere eseguito un censimento fotografico delle preesistenze accertabili.

7.5. In sede di progetto definitivo, la realizzazione delle sottostazioni elettriche dovrà avvenire mediante allargamento di edifici ENEL o nuove costruzioni e queste ultime dovranno essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio.

7.6. Per la Valle della Cenischia, qualora non possa essere previsto un attraversamento completamente in galleria, in sede di progetto definitivo, dovrà essere abbassato il piano del ferro e dì conseguenza l'altezza dei viadotti, per i quali si richiede uno studio dettagliato delle opere di rivestimento da sottoporre a verifica ed approvazione della Soprintendenza; tale studio dovrà ricomprendere elaborazioni fotografiche e rendering.

7.7. In sede di progetto definitivo, si dovrà effettuare uno studio dettagliato delle opere di forestazione da sottoporre al parere della Soprintendenza competente; per quanto riguarda le infrastrutture di servizio all'opera principale si dovranno sottoporre i progetti dettagliati a verifica ed autorizzazione della Soprintendenza medesima.

7.8. In sede di progetto definitivo, le indagini archeologiche dovranno essere svolte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, con oneri a carico del proponente dell'opera.

7.9. In sede di progetto definitivo si dovrà provvedere alla minimizzazione dell'impatto sulla Zona Maometto a Borgone, sottoposta a vincolo archeologico, sia nella fase di cantiere (quinta visiva) che nella fase di esercizio.

7.10. In sede di progetto definitivo dovrà essere adeguatamente curata la qualità architettonica dell'opera, sviluppando soluzioni di inserimento paesaggistico.

8. *Prescrizioni varie.*

8.1. In sede di progetto definitivo si dovranno sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal proponente nello Studio di impatto ambientale e nella risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione VIA.

8.2. In sede di progetto definitivo il Gruppo di coordinamento RFI, LTF, RFF, dovrà proseguire la propria attività al fine di armonizzare il progetto definitivo con il progetto della successiva tratta Bruzolo-Torino.

8.3. In sede di progetto definitivo dovranno essere risolte. in modo congiunto o almeno coordinato ai realizzatori della tratta Bussoleno-Torino e cintura merci del Nodo di Torino, in caso di contemporanea incidenza nella piana di S. Didero, le problematiche relative a:

scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento reciproco;

programmazione dei lavori in base a un cronoprogramma indicante:

la cantierizzazione coordinata in relazione alla occupazione temporale dei suoli, alle dimensioni ed al posizionamento reciproco delle aree di cantiere e dei relativi servizi;

l'esecuzione coordinata delle opere a verde, delle opere di protezione dall'inquinamento acustico, dei corridoi faunistici e, in genere, degli interventi di mitigazione ambientale;

viabilità nuova ed esistente (la progettazione degli interventi sulla viabilità locale dovrà essere elaborata congiuntamente e, se realizzata da uno solo degli esecutori, con funzionalità e fruibililità per tutti cantieri presenti nell'area) studiata con l'obiettivo di evitare che lo sfalsamento temporale della realizzazione delle opere provochi, con le inevitabili interferenze stradali, disagi ingiustificati sulla rete viabilistica locale;

scelta e l'utilizzo dei siti di cava e discarica;

aree da sottoporre ad esproprio ed eventuali opere di riassetto fondiario;

sistemazione delle aree intercluse. anche in riferimento alle opere di sicurezza necessarie ed alle modalità che saranno adottate per migliorarne l'inserimento ambientale;

rapporti tra le infrastrutture alfine del loro inserimento ambientale a paesaggistico.

8.4. In sede di progetto definitivo si dovrà prevedere per la fase di realizzazione dei viadotti:

in corrispondenza delle litologia caratterizzate da coefficienti di permeabilità più elevati e laddove sono presenti falde superficiali, che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;

l'individuazione delle formazioni con presenza di terreni con granulometrie più grossolane, misurarne la permeabilità e definire i provvedimenti affinché l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non comporti la riduzione finale della loro permeabilità.

8.5. In sede di progetto definitivo si dovrà specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di compensazione, definendone i costi ed il titolare degli oneri manutentori;

8.6. In sede di progetto esecutivo, dovrà essere predisposto quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

8.7. In sede di progetto definitivo, dovrà essere verificato, in relazione alle problematiche relative agli elettrodotti, che l'esatto posizionamento del tracciato, dei sostegni e degli impianti a terra, oltre che rispettare la normativa di legge vigente, utilizzi tutti gli accorgimenti tecnici per minimizzare gli impatti ambientali.

8.8. In sede di progetto definitivo si dovrà prevedere per la fase di scavo delle gallerie:

la verifica puntuale della stabilità delle conoidi di deiezione in cui si vengono a localizzare gli imbocchi del tunnel di Bussoleno, con particolare riguardo agli effetti di innesco provocati da eventuali depressioni e/o escursioni del livello di falda in essi localizzata.

l'effettuazione di una campagna di misurazione e la catalogazione delle falde eventualmente intercettate durante lo scavo delle gallerie;

la predisposizione allo sbocco delle gallerie di un sito per la misurazione acque drenate,

la sistemazione, nella realizzazione delle gallerie artificiali, del terreno sovrastante con materiali idonei, con spessori adeguati, a garantire il successivo utilizzo agricolo dell'area;

il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle emergenze della falda basale, armonizzandolo eventualmente con quelli già in corso;

la redazione di un protocollo procedurale relativo alla gestione delle emergenze dovute alla captazione delle acque, compresa la eventuale captazione di acque termali all'interno del tunnel di base (Stima degli Impatti pag. 451) nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 152/1999.

8.9. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze, nel comune di Borgone di Susa, con le strutture produttive esistenti, in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attività produttive e degli usi residenziali).

8.10. In sede di progetto definitivo dovrà essere effettuato un approfondimento di studio su scelte alternative che comportino la non necessità della Finestra Foresto ai fini della ventilazione del tunnel di Bussoleno;

8.11. In sede di progetto definitivo, dovrà essere curata la qualità architettonica dell'opera sviluppando soluzioni di inserimento paesaggistico.

8.12. In sede di progetto definitivo dovranno essere sviluppate le cartografie delle aree oggetto di intervento con evidenziato il tracciato di progetto ed eventuali mappali gravati da uso civico.

8.13. In sede di progetto definitivo, dovrà essere ulteriormente analizzata l'incidenza sulla frana di Mompantero, verificando la sua connessione con possibili strutture tettoniche interferite dal tunnel di Bussoleno.

8.14. In sede di progetto definitivo dovrà essere approfondita in dettaglio la modalità di realizzazione delle bande trasportatrici.

8.15. In sede di progetto definitivo, con riguardo al progetto di teleferica, dovranno essere approfonditi i dettagli relativi alla lunghezza delle campate e della localizzazione dei piloni.

8.16. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente sviluppati lo studio e la verifica di eventuali danni ai fabbricati che insistono ai margini della fascia di rispetto prevista dal decreto-legge n. 447/1995.

8.17. In sede di progetto definitivo, si provvederà, qualora necessario, ad un ulteriore approfondimento delle soluzioni costruttive volte a minimizzare gli impatti a livello agricolo.

8.18. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente potenziate le azioni e le iniziative inerenti la tutela dell'igiene, della sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le strutture logistiche e produttive collegate che assicurino una reale e significativa riduzione del rischio, unitamente ad ogni ulteriore attività volta ad escludere, durante la fase di realizzazione delle opere, il fenomeno del lavoro irregolare.

8.19. In sede di progetto definitivo, dovrà essere valutato lo stato dei fabbricati esistenti in prossimità dell'imbocco delle gallerie al fine di valutare gli effetti prodotti dalle vibrazioni in fase di scavo.

8.20. In sede di progetto definitivo si dovrà prevedere in relazione alle lavorazioni ed opere in adiacenza ai SIC di:

completare lo studio geologico-strutturale in corso, la caratterizzazione e mappatura delle sorgenti e delle captazioni d'acqua, la definizione di falde ed acquiferi;

presentare l'aggiornamento delle valutazioni di incidenza e concordare i progetti delle opere atte a mitigare gli impatti in corso lavori e/o delle azioni di ripristino;

presentare, in relazione al sito di Foresto, la proposta delle soluzioni previste a contenimento degli impatti in fase di cantiere e/o di minimizzazione delle opere (e della perdita di aree agricole);

analizzare, in relazione al sito di Clarea, la possibilità di minimizzare (non ampliando le aree già utilizzate da precedenti cantieri) o delocalizzare gli impianti di cantiere, e concordale con gli enti preposti la sistemazione della viabilità e degli accessi con eventuali proposte di strutture provvisorie (ponti Bailey).

8.21. In sede di progetto definitivo dovranno essere approfondite le analisi degli habitat e delle specie di flora e dì fauna presenti nei SIC di Val Clarea e di Colombera e dovrà essere valutata l'eventuale incidenza del tracciato sui SIC Clarea, Colombera e Boscaglie di Giaglione.

8.22. In sede di progetto definitivo dovranno essere approfonditi gli interventi di mitigazione a tutela dei SIC «Oasi xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianacco» e «Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)».

8.23. In sede di progetto definitivo, dovrà essere eliminata l'interconnessione a «salto di montone» prevista nel progetto preliminare di LTF tra la nuova linea (direzione Francia - Italia) e la linea storica in località Bruzolo, e il «salto di montone» dovrà essere sostituito da un collegamento a raso con conseguente minore impatto sul territorio.

8.24. In sede di progetto definitivo dovrà essere definita a S. Didero l'interconnessione in senso inverso alla precedente, tra la nuova linea (direzione Italia - Francia) e la linea storica. Tale connessione dovrà essere realizzata a raso con limitato impatto territoriale e dovrà servire anche per il trasferimento a Bussoleno, utilizzando gli impianti già esistenti del posto di manutenzione nell'attuale progetto previsto da LTF a Brufolo.

8.25. In sede di progetto definitivo dovrà essere prevista l'interconnessione a raso nel territorio di Bruzolo della Gronda; e dovranno essere condotti studi più approfonditi al fine di valutare la fattibilità del trasferimento del posto di manutenzione a Bussoleno, utilizzando gli impianti già esistenti.

8.26. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze con i manufatti edilizi dell'area industriale collocata fra la linea storica e la ss25 in località La Posta, e con gli altri manufatti di presumibile destinazione agricola, in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attività produttive e degli usi residenziali).

8.27. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze, nel comune di Venaus. con i bassi fabbricati a carattere produttivo accessori del contiguo impianto di cantiere della centrale idroelettrica Pont Ventoux, nell'area interessata dall'infrastruttura e dai cantieri, in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attività produttive e degli usi residenziali).

8.28. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze, nel comune di S. Didero, con i manufatti edilizi in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attività produttive e degli usi residenziali).

8.29. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze, nel comune di Borgone di Susa, con le strutture produttive esistenti, in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attività produttive e degli usi residenziali).

8.30. In sede di progetto definitivo, dovranno essere ricompresi, nell'ambito della valutazione dei danni conseguenti a gli eventuali smembramenti delle realtà produttive e sociali del territorio, gli ulteriori indennizzi volti a favorire l'attuazione di un piano di ricomposizione.

8.31. In fase esecutiva, nel caso di rinvenimento di amianto o di minerali radioattivi (ad es. radon), verranno applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della legge n. 443/2001.

8.32. In sede di progetto definitivo, dovranno essere valutate le misure di compensazione eventuali ed ulteriori rispetto a quelle già comprese nel progetto preliminare.

Parte 2ª - RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

1. Si raccomanda infine che il realizzatore dell'infrastruttura acquisisca, per le attività di cantiere, dopo la consegna dei lavori, la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione di cui al regolamento CE 761/2001 (EMAS) e che il progetto definitivo.

2. Relativamente agli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, si adottino le migliori tecniche disponibili, per assicurare sempre l'ottimizzazione degli interventi di recupero delle aree di cantiere.

3. Si preveda, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (ancor più importante trattandosi di aree vicine ad atee protette) e preveda la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.)

4. Si preveda, per le aree di cantiere poste in zone esondabili (pur se in categoria C: piena catastrofica) la verifica e la predisposizione di provvedimenti e procedure di sicurezza.

5. Si preveda, almeno per le aree più significative, una accurata indagine preliminare della tipologia vegetazionale in relazione alle specie elencate come più probabilmente utilizzabili per le opere di ripristino, iniziando con specie pioniere che preparino e facilitino l'insediamento delle specie definitive.

6. Si scelgano le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione dell'impatto ambientale coordinando la tutela della componente ambientale cui essa è prioritariamente destinata con la tutela delle altre componenti ambientali.

04A04217

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Patti territoriali per l'occupazione - programma aggiuntivo: integrazione disposizioni finanziarie. (Deliberazione n. 128/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con i quali, nell'istituire presso il Mnistero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, due Fondi per le aree sottoutilizzate viene stabilita (art. 60), la possibilità di trasferimento delle risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Viste le proprie delibere 9 luglio 1998, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998) e 21 dicembre 1999, n. 206 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40/2000) con le quali, per l'attuazione dei patti territoriali per l'occupazione compresi nel programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» (di seguito indicato come POM, di cui alla decisione della Commissione europea C(1998) n. 3978 deI 29 dicembre 1998, sono stati autorizzati:

il cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1998-1999, di 271,600 miliardi di lire (pari a circa 140 milioni di euro) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183;

la finalizzazione ad un «Programma aggiuntivo» di un importo pari a 256,800 miliardi di lire (132.626.131,69 euro), a valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208;

il finanziamento, per un importo complessivo di 100 miliardi di lire (51.645.689,91 euro), del Patto territoriale «Sangro Aventino», localizzato nella regione Abruzzo, compreso nel POM, finanziato con risorse nazionali (legge 20 dicembre 1996, n. 641, e legge n. 208/1998;

l'assegnazione al Patto territoriale «Appennino Centrale», riconosciuto come patto territoriale per l'occupazione da parte della Commissione europea, della somma di 100 miliardi di lire (51.645.689,91 euro);

Vista la propria delibera 29 settembre 2002, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/02) con la quale è stata decisa l'assegnazione al Programma aggiuntivo dei patti territoriali per l'occupazione delle risorse già previste dalla citata delibera n. 71/1998, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi in corso di attuazione ed ottimizzare i risultati del POM attraverso il finanziamento di azioni di sistema, destinando in particolare agli «interventi per l'attuazione», l'importo di 3.064.864,4 euro;

Vista la nota n. 0041886 del 12 dicembre 2003 del competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze che dà atto della sussistenza di una disponibilità sul capitolo 7685, riguardante gli interventi concernenti gli strumenti della programmazione negoziata, quali residui di lettera *F* dell'anno 2001, per un ammontare pari a 6,633 milioni di euro;

Considerato che fra gli strumenti finanziati dai due Fondi per le aree sottoutilizzate rientrano gli strumenti di programmazione negoziata (contratti d'area, contratti di programma e patti territoriali in fase di regionalizzazione);

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato, allo stato attuale del monitoraggio sull'avanzamento del Programma aggiuntivo, l'esigenza di destinare un ammontare pari a 1,633 milioni di euro agli «interventi per l'attuazione», previsti dalla succitata delibera n. 83/2002, in particolare per integrare le risorse volte a finanziare le attività di verifica e controllo e le iniziative comuni;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità di 6,633 milioni di euro, richiamata in premessa, la somma di 1,633 milioni di euro è destinata all'incremento delle risorse per il Programma aggiuntivo dei patti territoriali per l'occupazione, mentre il restante importo di 5,000 milioni di euro finalizzato agli altri strumenti di programmazione negoziata, verrà trasferito con successiva delibera dal Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze al Fondo del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

2. L'ammontare delle risorse destinate agli «Interventi per l'attuazione» di cui alla tabella allegata alla delibera n. 83/2002 viene rideterminato, come di seguito riportato, in complessivi 4.697.864,40 euro.

Voce di spesa	Importo (euro)
Controlli KPMG (2064/87)	604.254,57
Iniziative comuni	1.700.000,00
Unità Operativa	413.165,52
Monitoraggio	56.810,26
Controlli U.O. (L. 488 - 2064/87)	1.923.634,05
Totale . . .	4.697.864,40

Il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze potrà provvedere, ove necessario, e nel limite complessivo di cui alla precedente tabella, a rimodulare fra le diverse voci di spesa le risorse assegnate, dandone comunicazione a questo Comitato.

Roma, 19 dicembre 2003

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 44

04A04216

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Riparto fondi ai comuni terremotati della Campania e della Basilicata. Legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 123/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla costruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 28;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) la quale stabilisce che per la prosecuzione degli interventi di cui alla suddetta legge n. 32/1992, le regioni Basilicata e Campania, nelle proporzioni rispettivamente del 30% e 70%, sono autorizzate a contrarre mutui assistiti da contributo statale con il limite di impegno quindicennale di € 2.582.000 decorrente dall'anno 2002;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) che per la prosecuzione dei medesimi interventi stanzia due limiti di impegno quindicennali di € 5.000.000 ciascuno per l'anno 2002 e per l'anno 2003, prevedendo un riparto tra le regioni Basilicata e Campania nelle proporzioni rispettivamente del 40% e 60%;

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2001) con la quale, nel procedere all'assegnazione di risorse ai comuni per i quali è stata verificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la sussistenza di fabbisogno, è stato confermato l'accantonamento della somma di € 41.316.551,90 sul cap. 7416 del medesimo Dicastero;

Vista la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmessa con protocollo n. 297 del 1° dicembre 2003, con la quale, nel proporre il riparto tra i comuni sulla base del fabbisogno residuo accertato dal Ministero stesso e nel comunicare l'accordo delle due regioni interessate alla ripartizione dei fondi, si evidenzia:

che la regione Basilicata ha già contratto un mutuo per il 40% del limite di impegno ad essa spettante con un ricavato di € 44.486.481,53, mentre la regione Campania contrarrà un mutuo per la restante parte del 60% sul medesimo limite di impegno, il cui ricavato, calcolato in analogia a quello ottenuto dalla regione Basilicata, viene quantificato in € 66.589.678,30;

che sul ricavato dei mutui contratti dalle regioni Basilicata e Campania secondo la deliberazione CIPE n. 46/2001, sono risultati eccedenti, rispetto alle assegnazioni disposte, rispettivamente € 31.208.514,31 ed € 18.343.909,16 tuttora da ripartire tra i comuni interessati;

che la regione Basilicata intende destinare una quota parte dei fondi disponibili alla riparazione di edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici 1980-81, per un importo di € 6.011.558,31;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Sono confermati alle regioni Basilicata e Campania gli importi derivanti dal ricavato di mutui precedentemente contratti, eccedenti le assegnazioni già disposte da questo Comitato rispettivamente di € 31.208.514,31 ed € 18.343.909,16.

2. Le regioni Basilicata e Campania, secondo le percentuali di riparto indicate in premessa, sono autorizzate a contrarre mutui per i seguenti importi:

(euro)

	LIMITI DI IMPEGNO		RICAVATO STIMATO (*)	
	L.F. 2001	L.F. 2002	L.F. 2001	L.F. 2002
BASILICATA	774.600,00	4.000.000,00	8.688.596,87	44.486.481,53
CAMPANIA	1.807.400,00	6.000.000,00	20.423.620,00	66.589.678,30
TOTALE	**2.582.000,00**	**10.000.000,00**	**29.112.216,87**	**111.076.159,83**

(*) Stima effettuata dal MIT.

3. La disponibilità totale da assegnare ai Comuni è quindi la seguente: (euro)

	BASILICATA	CAMPANIA
Eccedenze risultanti da mutui già contratti	31.208.514,31	18.343.909,16
Ricavato mutui	53.175.078,40	87.013.298,30
Accantonamento sul cap. 7416 del MIT	12.394.965,60	28.921.586,30
Importo destinato dalla Regione Basilicata agli edifici di culto	- 6.011.558,31	
TOTALE	**90.767.000,00**	**134.278.793,76**

Gli importi assegnati ai singoli comuni delle regioni Basilicata e Campania sono indicati nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

Nel caso in cui l'importo stimato del ricavato dei mutui risulti diverso da quello effettivamente ottenuto all'atto della stipula dei relativi contratti, gli importi assegnati ai comuni saranno proporzionalmente modificati.

4. Le due regioni interessate, dopo la stipula dei rispettivi contratti di mutuo, dovranno comunicare i relativi importi a questo Comitato, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. I comuni, con apposite delibere, destineranno le risorse alle seguenti finalità:

concessione di contributi a soggetti in priorità *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge n. 32/1992;

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, scuole e completamento di opere pubbliche, come indicato dalla legge n. 32/1992, art. 3, comma 4, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle direttive fornite da questo Comitato;

pagamento di espropri, sentenze e contenzioso ed analoghi ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a seguito degli eventi sismici;

attività di servizio e di gestione dell'Ufficio terremoto nella misura non superiore al 4%.

Roma, 23 dicembre 2003

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 55

ALLEGATO 1

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI POTENZA		
Comuni disastrati	Assegnazione	
BALVANO	€ 450.000,00	
BELLA	€ 2.200.000,00	
BRIENZA	€ 1.000.000,00	
CASTELGRANDE	€ 2.100.000,00	
MURO LUCANO	€ 1.500.000,00	
PESCOPAGANO	€ 2.200.000,00	
POTENZA	€ 3.000.000,00	
RUVO DEL MONTE	€ 500.000,00	
VIETRI DI POTENZA	€ 1.100.000,00	
Comuni gravemente danneggiati		€ 14.050.000,00
ABRIOLA	€ 1.100.000,00	
ACERENZA	€ 1.300.000,00	
ALBANO DI LUCANIA	€ 800.000,00	
ANZI	€ 900.000,00	
ARMENTO	€ 800.000,00	
ATELLA	€ 400.000,00	
BANZI	€ 900.000,00	
BARILE	€ 900.000,00	
BRINDISI DI MONTAGNA	€ 600.000,00	
CALVELLO	€ 1.400.000,00	
CAMPOMAGGIORE	€ 650.000,00	
CASTELMEZZANO	€ 400.000,00	
CASTRONUOVO S. ANDREA	€ 1.400.000,00	
CORLETO PERTICARA	€ 250.000,00	
EPISCOPIA	€ 350.000,00	
FARDELLA	€ 800.000,00	
FILIANO	€ 300.000,00	
GALLICCHIO	€ 400.000,00	
GINESTRA	€ 200.000,00	
GRUMENTO NOVA	€ 650.000,00	
GUARDIA PERTICARA	€ 300.000,00	

LAGONEGRO	€	600.000,00	
LAURENZANA	€	1.000.000,00	
MARSICO NUOVO	€	1.200.000,00	
MARSICOVETERE	€	1.100.000,00	
MASCHITO	€	200.000,00	
MELFI	€	700.000,00	
MOLITERNO	€	850.000,00	
MONTEMURRO	€	100.000,00	
PALAZZO SAN GERVASIO	€	100.000,00	
PICERNO	€	2.000.000,00	
PIETRAPERTOSA	€	400.000,00	
RAPOLLA	€	1.457.000,00	
RAPONE	€	600.000,00	
RIONERO IN VULTURE	€	1.200.000,00	
RIPACANDIDA	€	160.000,00	
RUOTI	€	850.000,00	
SAN CHIRICO NUOVO	€	600.000,00	
SAN COSTANTINO ALBANESE	€	600.000,00	
SAN FELE	€	1.400.000,00	
SAN PAOLO ALBANESE	€	350.000,00	
SAN SEVERINO LUCANO	€	900.000,00	
SANT'ANGELO LE FRATTE	€	500.000,00	
SASSO DI CASTALDA	€	1.700.000,00	
SATRIANO DI LUCANIA	€	1.200.000,00	
SAVOIA DI LUCANIA	€	1.800.000,00	
SPINOSO	€	150.000,00	
TEANA	€	1.000.000,00	
TERRANOVA DI POLLINO	€	400.000,00	
TITO	€	2.300.000,00	
TRAMUTOLA	€	200.000,00	
TRECCHINA	€	300.000,00	
VIGGIANO	€	300.000,00	
			€ 41.017.000,00
Comuni danneggiati			
AVIGLIANO	€	500.000,00	
BARAGIANO	€	1.400.000,00	
CALVERA	€	150.000,00	
CANCELLARA	€	350.000,00	
CARBONE	€	400.000,00	
CASTELLUCCIO INFERIORE	€	300.000,00	

CASTEL SARACENO	€ 300.000,00	
CHIAROMONTE	€ 1.000.000,00	
FORENZA	€ 1.000.000,00	
FRANCAVILLA IN SINNI	€ 600.000,00	
GENZANO DI LUCANIA	€ 600.000,00	
LATRONICO	€ 1.200.000,00	
LAURIA	€ 1.600.000,00	
LAVELLO	€ 100.000,00	
MARATEA	€ 1.600.000,00	
MISSANELLO	€ 500.000,00	
MONTEMILONE	€ 150.000,00	
NEMOLI	€ 800.000,00	
NOEPOLI	€ 450.000,00	
OPPIDO LUCANO	€ 1.300.000,00	
PATERNO DI LUCANIA	€ 1.100.000,00	
PIETRAGALLA	€ 1.000.000,00	
PIGNOLA	€ 1.400.000,00	
RIVELLO	€ 1.200.000,00	
ROCCA NOVA	€ 100.000,00	
ROTONDA	€ 500.000,00	
SAN CHIRICO RAPARO	€ 100.000,00	
SAN MARTINO D'AGRI	€ 500.000,00	
SANT'ARCANGELO	€ 100.000,00	
SARCONI	€ 300.000,00	
SENISE	€ 850.000,00	
TOLVE	€ 1.000.000,00	
TRIVIGNO	€ 250.000,00	
VAGLIO BASILICATA	€ 600.000,00	
VENOSA	€ 550.000,00	
VIGGIANELLO	€ 400.000,00	
		€ 24.250.000,00
Totale Provincia di Potenza		**€ 79.317.000,00**

PROVINCIA DI MATERA	
Comuni gravemente danneggiati	Assegnazione
ALIANO	€ 500.000,00
FERRANDINA	€ 800.000,00
GORGOGLIONE	€ 200.000,00
GRASSANO	€ 700.000,00

GROTTOLE	€	400.000,00	
IRSINA	€	400.000,00	
SALANDRA	€	500.000,00	
STIGLIANO	€	400.000,00	
TRICARICO	€	1.800.000,00	
Comuni danneggiati			€ 5.700.000,00
ACCETTURA	€	600.000,00	
CALCIANO	€	100.000,00	
COLOBRARO	€	700.000,00	
GARAGUSO	€	400.000,00	
MATERA	€	500.000,00	
MIGLIONICO	€	100.000,00	
MONTALBANO JONICO	€	100.000,00	
MONTESCAGLIOSO	€	200.000,00	
NOVA SIRI	€	500.000,00	
OLIVETO LUCANO	€	300.000,00	
PISTICCI	€	200.000,00	
ROTONDELLA	€	450.000,00	
SAN GIORGIO LUCANO	€	300.000,00	
SAN MAURO FORTE	€	500.000,00	
TURSI	€	500.000,00	
VALSINNI	€	300.000,00	
			€ 5.750.000,00
Totale Provincia di Matera			**€ 11.450.000,00**
TOTALE	€	90.767.000,00	
SOMMA DA DESTINARE AGLI			
EDIFICI DI CULTO	€	6.011.558,31	
TOTALE REGIONE BASILICATA	**€**	**96.778.558,31**	

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO		
Comuni disastrati	Assegnazione	
AVELLINO	€ 3.000.000,00	
BISACCIA	€ 500.000,00	
CALABRITTO	€ 500.000,00	
CALITRI	€ 2.000.000,00	
LIONI	€ 1.000.000,00	
MORRA DE SANCTIS	€ 500.000,00	
SAN MANGO SUL CALORE	€ 500.000,00	
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	€ 1.000.000,00	
SOLOFRA	€ 500.000,00	
TORELLA DEI LOMBARDI	€ 1.000.000,00	
		€ 10.500.000,00
Comuni gravemente danneggiati		
AIELLO DEL SABATO	€ 200.000,00	
ALTAVILLA IRPINA	€ 100.000,00	
ANDRETTA	€ 1.700.000,00	
ARIANO IRPINO	€ 1.000.000,00	
ATRIPALDA	€ 1.000.000,00	
AVELLA	€ 300.000,00	
BAGNOLI IRPINO	€ 700.000,00	
BAIANO	€ 1.000.000,00	
BONITO	€ 200.000,00	
CAIRANO	€ 400.000,00	
CANDIDA	€ 100.000,00	
CAPRIGLIA IRPINA	€ 700.000,00	
CARIFE	€ 600.000,00	
CASALBORE	€ 200.000,00	
CASSANO IRPINO	€ 300.000,00	
CASTEL BARONIA	€ 200.000,00	
CASTELFRANCI	€ 300.000,00	
CASTELVETERE SUL CALORE	€ 1.000.000,00	
CERVINARA	€ 200.000,00	
CHIUSANO SAN DOMENICO	€ 300.000,00	
CONTRADA	€ 500.000,00	

DOMICELLA	€	400.000,00
FLUMERI	€	300.000,00
FONTANAROSA	€	200.000,00
FORINO	€	700.000,00
FRIGENTO	€	1.300.000,00
GESUALDO	€	500.000,00
GUARDIA DEI LOMBARDI	€	2.000.000,00
LACEDONIA	€	2.000.000,00
LAPIO	€	800.000,00
LUOGOSANO	€	200.000,00
MANOCALZATI	€	400.000,00
MARZANO DI NOLA	€	500.000,00
MELITO IRPINO	€	400.000,00
MERCOGLIANO	€	800.000,00
MIRABELLA ECLANO	€	300.000,00
MONTECALVO IRPINO	€	400.000,00
MONTEFALCIONE	€	1.100.000,00
MONTEFORTE IRPINO	€	800.000,00
MONTEFREDANE	€	400.000,00
MONTEFUSCO	€	100.000,00
MONTELLA	€	1.500.000,00
MONTEMARANO	€	1.900.000,00
MONTEMILETTO	€	1.900.000,00
MONTEVERDE	€	600.000,00
MONTORO INFERIORE	€	600.000,00
MONTORO SUPERIORE	€	1.200.000,00
MOSCHIANO	€	300.000,00
MUGNANO DEL CARDINALE	€	700.000,00
NUSCO	€	2.000.000,00
OSPEDALETTO D'ALPINOLO	€	200.000,00
PAGO DEL VALLO DI LAURO	€	900.000,00
PATERNOPOLI	€	1.000.000,00
PIETRADEFUSI	€	200.000,00
PIETRASTORNINA	€	100.000,00
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	€	700.000,00
PRATOLA SERRA	€	800.000,00
QUINDICI	€	300.000,00
ROCCABASCERANA	€	1.000.000,00
ROCCA SAN FELICE	€	300.000,00
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	€	1.800.000,00
SAN NICOLA BARONIA	€	200.000,00

SAN POTITO ULTRA	€ 100.000,00	
SAN SOSSIO BARONIA	€ 500.000,00	
SANTA PAOLINA	€ 200.000,00	
SANTO STEFANO DEL SOLE	€ 300.000,00	
SCAMPITELLA	€ 200.000,00	
SERINO	€ 1.800.000,00	
SPERONE	€ 400.000,00	
STURNO	€ 300.000,00	
SUMMONTE	€ 400.000,00	
TAURASI	€ 100.000,00	
TREVICO	€ 300.000,00	
TUFO	€ 100.000,00	
VALLATA	€ 500.000,00	
VALLESACCARDA	€ 300.000,00	
VENTICANO	€ 400.000,00	
VILLANOVA DEL BATTISTA	€ 100.000,00	
VOLTURARA IRPINA	€ 1.000.000,00	
		€ 49.800.000,00
Totale Provincia di Avellino		**€ 60.300.000,00**
PROVINCIA DI BENEVENTO		
Comuni gravemente danneggiati	Assegnazione	
AIROLA	€ 1.300.000,00	
AMOROSI	€ 200.000,00	
APICE	€ 1.800.000,00	
APOLLOSA	€ 200.000,00	
ARPAIA	€ 200.000,00	
ARPAISE	€ 200.000,00	
BENEVENTO	€ 2.000.000,00	
CALVI	€ 200.000,00	
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	€ 300.000,00	
CASALDUNI	€ 100.000,00	
CASTELVENERE	€ 300.000,00	
CAUTANO	€ 600.000,00	
CEPPALONI	€ 300.000,00	
CIRCELLO	€ 200.000,00	
FORCHIA	€ 200.000,00	
FRAGNETO L'ABETE	€ 200.000,00	
MELIZZANO	€ 500.000,00	

MOIANO	€	1.300.000,00	
PAGO VEIANO	€	600.000,00	
PANNARANO	€	1.200.000,00	
PAOLISI	€	900.000,00	
PAUPISI	€	500.000,00	
PONTE	€	300.000,00	
PUGLIANELLO	€	200.000,00	
SAN GIORGIO DEL SANNIO	€	500.000,00	
SAN GIORGIO LA MOLARA	€	600.000,00	
SAN LEUCIO DEL SANNIO	€	200.000,00	
SAN LORENZELLO	€	400.000,00	
SAN MARCO DEI CAVOTI	€	500.000,00	
SAN NAZZARO	€	200.000,00	
SAN NICOLA MANFREDI	€	700.000,00	
SAN SALVATORE TELESINO	€	200.000,00	
SANT'AGATA DEI GOTI	€	800.000,00	
SOLOPACA	€	400.000,00	
TOCCO CAUDIO	€	200.000,00	
Totale Provincia di Benevento			€ **18.500.000,00**
PROVINCIA DI CASERTA			
Comuni gravemente danneggiati	Assegnazione		
ARIENZO	€	300.000,00	
CAPUA	€	100.000,00	
MADDALONI	€	300.000,00	
SAN FELICE A CANCELLO	€	600.000,00	
SANTA MARIA A VICO	€	800.000,00	
SANTA MARIA CAPUA VETERE	€	600.000,00	
TEANO	€	500.000,00	
Totale Provincia di Caserta			€ **3.200.000,00**
PROVINCIA DI NAPOLI			
Comuni gravemente danneggiati	Assegnazione		
AGEROLA	€	200.000,00	
BOSCOTRECASE	€	100.000,00	
CARBONARA DI NOLA	€	200.000,00	
CICCIANO	€	1.500.000,00	

ERCOLANO	€ 300.000,00	
PALMA CAMPANIA	€ 300.000,00	
SAN PAOLO BELSITO	€ 500.000,00	
SANTA MARIA LA CARITA'	€ 200.000,00	
TORRE DEL GRECO	€ 500.000,00	
VISCIANO	€ 300.000,00	
Totale Provincia di Napoli		€ **4.100.000,00**
PROVINCIA DI SALERNO		
Comuni disastrati	Assegnazione	
CAMPAGNA	€ 2.400.000,00	
CASTELNUOVO DI CONZA	€ 500.000,00	
COLLIANO	€ 1.200.000,00	
RICIGLIANO	€ 1.300.000,00	
SAN GREGORIO MAGNO	€ 700.000,00	
SANTOMENNA	€ 3.000.000,00	
VALVA	€ 3.000.000,00	
		€ 12.100.000,00
Comuni gravemente danneggiati		
ACERNO	€ 500.000,00	
AULETTA	€ 2.300.000,00	
BARONISSI	€ 1.100.000,00	
BATTIPAGLIA	€ 700.000,00	
BRACIGLIANO	€ 1.000.000,00	
BUCCINO	€ 2.300.000,00	
CASTEL SAN LORENZO	€ 400.000,00	
CAVA DEI TIRRENI	€ 300.000,00	
CONTURSI TERME	€ 1.000.000,00	
EBOLI	€ 1.200.000,00	
FISCIANO	€ 700.000,00	
GIFFONI SEI CASALI	€ 900.000,00	
GIFFONI VALLE PIANA	€ 1.000.000,00	
MERCATO SAN SEVERINO	€ 1.700.000,00	
MONTECORVINO PUGLIANO	€ 800.000,00	
MONTECORVINO ROVELLA	€ 1.200.000,00	
MONTESANO SULLA MARCELLANA	€ 2.000.000,00	
NOCERA INFERIORE	€ 400.000,00	
NOCERA SUPERIORE	€ 300.000,00	

OLEVANO SUL TUSCIANO	€ 300.000,00	
OLIVETO CITRA	€ 1.278.793,79	
PADULA	€ 1.000.000,00	
PAGANI	€ 1.300.000,00	
PALOMONTE	€ 1.800.000,00	
PERTOSA	€ 300.000,00	
PETINA	€ 300.000,00	
POLLA	€ 400.000,00	
PONTECAGNANO FAIANO	€ 800.000,00	
ROCCAPIEMONTE	€ 400.000,00	
SACCO	€ 500.000,00	
SALA CONSILINA	€ 400.000,00	
SAN CIPRIANO PICENTINO	€ 200.000,00	
SAN PIETRO AL TANAGRO	€ 400.000,00	
SAN RUFO	€ 1.000.000,00	
SANT'ARSENIO	€ 800.000,00	
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	€ 1.100.000,00	
SAPRI	€ 400.000,00	
SASSANO	€ 1.500.000,00	
SIANO	€ 300.000,00	
TEGGIANO	€ 1.500.000,00	
TRAMONTI	€ 300.000,00	
		€ 36.078.793,79
Totale Provincia di Salerno		**€ 48.178.793,79**
TOTALE REGIONE CAMPANIA		**€ 134.278.793,79**

04A04211

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Individuazione delle aree oggetto di estensione degli interventi di promozione industriale - legge n. 289/2002, art. 73. (Deliberazione n. 129/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli articoli 5-8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di reindustrializzazione delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Visto l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), il quale stabilisce che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese in settori diversi da quello siderurgico e in aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, da individuare con delibera di questo Comitato su proposta del Ministro delle attività produttive, nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza;

Visto, in particolare, il comma 4 del citato art. 73 della legge n. 289/2002 che prevede l'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 subordinata all'approvazione della Commissione europea;

Visto l'esito della notifica alla Commissione europea comunicato con nota del 18 settembre 2003 C(2003)3365;

Viste le delibere C.I.P.I. 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990 e 20 dicembre 1990, con le quali sono state impartite direttive per la realizzazione del suddetto programma ed individuate le aree di crisi siderurgica;

Ritenuto, sulla base della grave situazione di crisi economico-sociale ed occupazionale di alcune zone del territorio nazionale, di dover estendere la predetta normativa alle aree di cui alla citata legge n. 289/2002;

Vista la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale;

alle aree industriali ricomprese nei territori per i quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza.

2. Questo Comitato, su proposta del Ministero delle attività produttive, in coerenza con le linee di politica industriale del Governo, individuerà, sulla base di parametri oggettivi e considerate le risorse pubbliche e private effettivamente disponibili, le aree interessate all'estensione degli interventi di promozione industriale di cui al punto 1, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale, delle opportunità di sviluppo locale, nonché della disponibilità di aree attrezzate.

3. Con riferimento alle aree individuate da questo Comitato, il Ministro delle attività produttive emanerà le direttive per la predisposizione, da parte di Sviluppo Italia, del programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti, compatibile con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo del tessuto economico locale, anche attraverso la valorizzazione delle infrastrutture e delle potenzialità già esistenti.

Gli interventi, ricompresi nell'ambito del programma di cui all'art. 73, comma 2, della legge n. 289/2002, sono approvati dal Ministero delle attività produttive nel rispetto delle finalità previste dallo stesso articolo.

4. Il Ministero delle attività produttive trasmetterà annualmente a questo Comitato, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 45

04A04215

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Individuazione delle aree oggetto di estensione degli interventi di promozione industriale - legge n. 289/2002, art. 73, prima applicazione. (Deliberazione n. 130/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli articoli 5-8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di deindustrializzazione delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Viste le delibere CIPI 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990 e 20 dicembre 1990, con le quali sono state impartite direttive per la realizzazione del suddetto programma ed individuate le aree di crisi siderurgica;

Visto l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), il quale stabilisce che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese a settori diversi da quello siderurgico e alle aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, da individuare con delibera di questo Comitato su proposta del Ministro delle attività produttive, nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 18 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147/2003) con la quale il Ministro delle attività produttive è stato autorizzato a trasmettere all'approvazione della Commissione europea uno schema di delibera che definiva i criteri generali per l'estensione, a settori diversi da quello siderurgico e ad aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, degli interventi di promozione industriale di cui alla legge n. 181/1989;

Vista la decisione positiva della Commissione europea del 18 settembre 2003 n. C(2003) 3365, sulla compatibilità con il mercato comune del regime di aiuti di cui all'art. 73 della legge n. 289/2002, comunicata con nota del Ministero delle attività produttive del 21 ottobre 2003, prot. 782199;

Vista la propria delibera adottata nella seduta odierna con la quale questo Comitato, sulla base della grave situazione di crisi economico-sociale ed occupazionale di alcune zone del territorio nazionale, ha esteso la predetta normativa, già prevista per le aree siderurgiche, ad altre aree da individuare con separate decisioni;

Ritenuto che l'individuazione delle aree di crisi di cui all'art. 73 della legge n. 289/2002 debba fare riferimento:

in primo luogo, alle realtà territoriali interessate da una crisi di settore nel comparto industriale, anche come risultato di uno stato di emergenza, che coinvolga una o più imprese e che abbia già compromesso o tenda a compromettere i livelli occupazionali complessivi, senza poter essere riassorbita da altre iniziative di mercato;

in secondo luogo, alla situazione economico-sociale di ambiti territoriali più ampi che comprendano tali situazioni di crisi, nei quali sussistano difficoltà a riassorbire, in assenza di intervento pubblico, l'occupazione espulsa dai settori in crisi senza disperderne il patrimonio di competenze professionali;

Ritenuto opportuno, in tale contesto, disporre a regime di una metodologia per l'individuazione di tali ambiti territoriali più ampi, rispetto alle aree interessate da crisi settoriale;

Ritenuto peraltro urgente, in via provvisoria, individuare alcune aree sulle quali insistono particolari crisi settoriali, anche in relazione alle attuali disponibilità finanziarie;

Vista la relazione tecnica e le relative schede identificative delle situazioni di crisi, allegate alla proposta del Ministro delle attività produttive trasmessa il 10 dicembre 2003;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Sono individuate, in prima applicazione e con riferimento alle risorse di cui a successivo punto 2, nell'ordine che scaturisce dalla relazione tecnica indicata in premessa, le province quali «aree vaste» entro le quali selezionare le aree caratterizzate da crisi di settore nel compatto industriale, ivi incluse le aree per le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza.

2. Per gli interventi di promozione industriale nelle aree di crisi di cui al successivo punto 3, Sviluppo Italia S.p.a. procederà, sulla base delle direttive emanate dal Ministro delle attività produttive, alla predisposizione di un programma di promozione imprenditoriale e di attrazione degli investimenti a valere sulle risorse che si rendono al momento disponibili attraverso la rimodulazione delle risorse già stanziate per gli interventi di cui alla legge n. 181/1969, che ammontano a 25,822 milioni di euro.

Beneficiari degli interventi sono i soggetti indicati al punto 6 della decisione della Commissione europea n. C (2003) 3365 citata in premessa.

3. In coerenza con le linee dì politica industriale del Governo e tenuto conto delle situazioni di crisi aziendale di rilevanza nazionale, vengono al momento individuate le province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo. Per la provincia di Caserta, gli interventi di cui alla presente delibera sono limitati alle aree non incluse nell'elenco di quelle beneficiarie degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 e successive modifiche e integrazioni.

Le aree di crisi in cui possono essere effettuati in prima istanza gli interventi di promozione industriale sono individuate con riferimento alte sopraelencate province e nell'ambito di un'area ricompresa nel raggio di 50 Km rispetto al centro urbano interessato dalla crisi settoriale, purché ricadente nelle rispettive regioni di appartenenza.

I centri urbani di riferimento, identificati sulla base delle situazioni di crisi di cui alle schede allegate alla relazione tecnica indicata in premessa, sono Caserta (settore TLC/elettronica), L'Aquila (settore dell'elettronica), Ottana (Nuoro) (settore petrolchimico), Gela (Caltanisetta) (settore petrolchimico), Latina (settore fabbricazione articoli in gomma), Palermo (settore mezzi di trasporto/TLC).

4. Per la definizione di nuovi interventi previsti dal citato art. 73 della legge n. 289/2002 e per i quali dovranno essere individuate ulteriori risorse nazionali

e regionali, il Ministero delle attività produttive proseguirà nell'approfondimento degli indicatori di gravità di crisi di cui al punto 1, predisponendo, altresì, una metodologia per l'individuazione di ambiti territoriali più vasti rispetto alle aree di crisi come definite in premessa. Con tale metodologia, da sviluppare con la collaborazione del Ministero dell'economia e finanze e da sottoporre all'esame di questo Comitato, si valuterà anche il ricorso ai sistemi locali del lavoro.

Roma, 23 dicembre 2003

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 46

04A04214

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2004.

Assegnazione delle risorse del fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Regione Calabria. (Deliberazione n. 1/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1º marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 104 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la propria delibera 26 gennaio 1996, con la quale, a valere sulle risorse del Fondo sopraindicato, è stata assegnata alla regione Calabria la somma di lire 59.600 milioni (30.780.831,19 euro) per la realizzazione del Centro regionale di oncologia e del progetto di farmacotossicologia di Girifalco presso la preesistente struttura del presidio psichiatrico di Girifalco (Cosenza);

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 677 che, nell'assegnare l'importo di 25.000 milioni di lire (12.911.422,48 euro) per ulteriori iniziative da realizzarsi nella regione Calabria, ha di fatto decurtato di pari importo la predetta assegnazione a favore dell'ospedale di Girifalco sull'assegnazione di cui alla propria delibera CIPE del 21 dicembre 1995;

Vista la nota n. 347 del 22 gennaio 2004, con la quale la regione Calabria ha richiesto l'assegnazione della somma residua di 34.600 milioni di lire (17.869.408,71 euro) per la ristrutturazione del complesso ospedaliero di Girifalco, avendo la regione stessa, con legge regionale n. 29/2002, art. 21, confermato la destinazione del predetto importo;

Considerato che la giunta della regione Calabria, con delibera 6 agosto 2002, n. 748, ha finalizzato al predetto intervento la somma di 9.434.118,18 euro, nell'ambito del piano straordinario degli investimenti, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la nota del Ministero della salute n. 463 del 27 gennaio 2004, nella quale si esprime parere favorevole riguardo all'attivazione del nuovo Centro per le scienze e le attività motorie, in quanto integrato e coerente con lo specifico intervento sulla struttura ospedaliera di Girifalco, già previsto nell'ambito dell'Accordo di programma per l'utilizzo dei finanziamenti ex art. 20, legge n. 67/1988, del valore di 9.434.118,18 euro;

Delibera:

L'importo di euro 17.869.408,71 (34.600 milioni di lire), di cui alle premesse, già assegnato alla regione Calabria, con delibera 26 gennaio 1996 è finalizzato alla riconversione dell'ospedale di Girifalco a centro integrato per le scienze, le attività motorie ed i servizi connessi, comprese le attività socio-assistenziali, di ricerca ed alta formazione.

L'erogazione del suddetto importo è subordinata al perfezionamento di quanto previsto dall'Accordo di programma circa la finalizzazione della somma di 9.434.118,18 euro alla realizzazione del medesimo intervento nell'ambito del Piano straordinario di investimenti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988.

Roma, 29 gennaio 2004

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 56

04A04212

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Lattakia (Siria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signore Farouk Joud, Console onorario in Lattakia (Siria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi che non implichino la disposizione dei beni in materia di successione, naufragio, o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Damasco);

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

8) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Damasco;

9) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Damasco;

10) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Damasco della documentazione relativa al rilascio visti;

11) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

12) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A04199

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 aprile 2004

Dollaro USA	1,1873
Yen giapponese	130,08
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,67140
Corona svedese	9,1432
Franco svizzero	1,5551
Corona islandese	87,38
Corona norvegese	8,2530
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,457
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,62
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6492
Lira maltese	0,4255
Zloty polacco	4,7696
Leu romeno	40559
Tallero sloveno	238,3800
Corona slovacca	40,110
Lira turca	1648220
Dollaro australiano	1,6238
Dollaro canadese	1,6139
Dollaro di Hong Kong	9,2595
Dollaro neozelandese	1,8993
Dollaro di Singapore	2,0145
Won sudcoreano	1376,85
Rand sudafricano	8,1194

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04497

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa Rurale ed Artigiana banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi, S.c.r.l., in Calvi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 26 marzo 2004, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa Rurale ed Artigiana banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi, S.c.r.l., con sede legale nel comune di Calvi (Benevento), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1 lettera *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

04A04320

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna in data 5 novembre 2001 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento il parere favorevole della regione Emilia Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Forlì il 13 gennaio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 25 marzo 2004, presente il funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «ALBANA DI ROMAGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Albana di Romagna» secco (asciutto);

«Albana di Romagna» amabile;

«Albana di Romagna» dolce;

«Albana di Romagna» passito;

«Albana di Romagna» passito riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» devono essere ottenuti dalle uve di vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Albana: 100%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» è costituita dalla parte del territorio della Romagna adatta alla produzione del vino in causa e cioè:

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano. Roncofreddo, Savignano sul Rubicone. Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì. il limite a valle è così delimitato:

comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia;

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via comunale Redichiaro. per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via Della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì:

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini: G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisinghella.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:

comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la trada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le Vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;

comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:

comune di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice. Segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata garantita «Albana di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente, la pergoletta, l'alberello ed il duplex; con un minimo di 2.500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex, 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete e 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Non possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge n. 164/1992, i vigneti impiantati in terreni inadatti a produrre uve di qualità.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» non deve essere superiore a t 10 per ettaro e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere ricondotta, attraverso il diradamento dei grappoli, ad un quantitativo non superiore al 10% del suddetto limite.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore, per tutti i vini, ad esclusione delle tipologie «passito» e «passito riserva») al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade la denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito, per le tipologie «passito» e «passito riserva» non deve essere superiore al 50%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

È ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di un grado.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Albana di Romagna» secco (asciutto):

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto un pò tannico, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Alb - Albana di Romagna» amabile:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;

«Albana di Romagna» dolce:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori: non inferiore a 45 g/l, ma non superiore a 80 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Albana di Romagna» passito:

colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
anidride solforosa: come previsto dalla norma comunitaria;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;

«Albana di Romagna» passito riserva:

colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;
odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 24,00% vol;
titolo alcolometrico effettivo: minimo 4,00% vol - massimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 44 g/l.

Le tipologie «Albana di Romagna» passito e «Albana di Romagna» passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.

È ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve;

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.

Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre.

A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da «muffa nobile», è concesso di produrre e commercializzare «Albana di Romagna» passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4% vol., purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.

Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell'esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Le qualificazioni «secco», «amabile» «dolce», «passito» e «passito riserva» devono figurare in etichetta e sono consentite alle diverse tipologie della denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» che presentino le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.

Il vino «Albana di Romagna» passito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

Il vino «Albana di romagna» passito riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Alla denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato é stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita de «Albana di Romagna» deve essere utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca.

Per le tipologie «passito» e «passito riserva» è consentito solo l'uso del tappo di sughero monopezzo.

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna»; ad esclusione delle tipologie «passito» e «passito riserva», imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri è consentita la chiusura con tappo a vite.

04A04178

AGENZIA DEL DEMANIO

Regolamento di amministrazione e di contabilità (deliberato dal Comitato di gestione il 12 febbraio 2004 e approvato in data 26 marzo 2004).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta i principi generali in tema di organizzazione, assunzione, sviluppo e formazione del personale e relazioni sindacali, nonché disposizioni sulla contabilità dell'Agenzia.

Capo II
ORGANIZZAZIONE - GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 2.

Principi di organizzazione

1. L'Agenzia, nella definizione della sua organizzazione, si ispira ai principi di efficacia ed economicità, e perciò a modelli connotati da caratteristiche di snellezza e flessibilità, in grado di rispondere alle esigenze strategiche dell'Agenzia, di adeguarsi con sistematicità e rapidità alla loro evoluzione nonché di garantire livelli via via crescenti di risultati, in termini di quantità, qualità, tempi e costi dei servizi resi.

2. A tale fine l'Agenzia adotta soluzioni organizzative che privilegino il lavoro per processi, in team e, ove opportuno, per progetti, e che assicurino una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità assegnati alle diverse figure professionali.

3. L'Agenzia conforma la sua attività ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche attraverso l'adozione di propri atti in materia di termini e di responsabili del procedimento e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

4. L'Agenzia, inoltre, in materia di responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato si dota di strumenti organizzativi in linea con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. L'Agenzia persegue lo sviluppo e la valorizzazione del proprio personale, riscontrabili anche dai concreti apporti individuali, attraverso interventi formativi finalizzati e azioni gestionali coerenti.

Art. 3.

Struttura organizzativa

1. Per l'espletamento della missione istituzionale dell'Agenzia, che implica la fornitura di servizi sul territorio nazionale, l'Agenzia si articola in strutture centrali, in numero massimo di dieci oltre a quelle delle staff di diretta dipendenza del Direttore, con prevalenti funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in strutture territoriali, in numero massimo di ventuno, con prevalenti funzioni operative e di presidio dell'area di competenza.

2. Il numero, la dimensione e la competenza geografica delle strutture territoriali sono determinati, prevalentemente, sulla base della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio gestito, inclusi i beni confiscati alla criminalità organizzata, e delle caratteristiche sociali, economiche e geografiche delle diverse aree.

3. Il modello della macrostruttura organizzativa dell'Agenzia è deliberato dal Comitato di gestione su proposta del Direttore il quale ha anche il compito di assicurarne l'attuazione.

4. L'organizzazione interna delle strutture centrali e delle strutture territoriali è definita dal direttore, in coerenza con il modello di macrostruttura deliberato dal Comitato di gestione e con i principi organizzativi di cui all'art. 2 del presente regolamento e favorendo la semplificazione dei rapporti e il soddisfacimento delle necessità degli utenti.

Art. 4.

Assunzione del personale dell'Agenzia e accesso alla dirigenza

1. Le procedure di selezione del personale dipendente dell'Agenzia, anche dirigenziale, si conformano al criterio dell'accertamento delle attitudini e delle capacità professionali individuali in funzione dell'assolvimento dei compiti cui il medesimo personale è destinato, dell'organizzazione degli uffici e dei programmi da realizzare, nell'ambito della missione istituzionale dell'Agenzia. Relativamente al personale destinato a funzioni dirigenziali, l'accertamento è rivolto altresì alla verifica dell'attitudine individuale al perseguimento di obiettivi dati, anche alla luce di quelli conseguiti in occasione di precedenti esperienze lavorative.

2. Le procedure di selezione si svolgono nel rispetto della normativa di diritto privato e delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro vigenti.

Art. 5.

Formazione

1. L'Agenzia si avvale della formazione come strumento fondamentale per migliorare il livello delle prestazioni del proprio personale nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e per accrescerne le potenzialità di ricoprire incarichi diversi, anche di livello professionale più elevato.

2. Le attività di formazione sono finalizzate ad aggiornare e accrescere le competenze professionali, anche rispetto all'evoluzione della strategia aziendale e ad indirizzare i comportamenti organizzativi verso i principi di funzionamento e le esigenze di sviluppo dell'Agenzia.

3. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalità avanzate di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione e di diffusione delle conoscenze.

Art. 6.

Relazioni sindacali

1. Le relazioni sindacali si svolgono nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L'Agenzia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto di quanto in merito stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, definiscono le regole di relazioni sindacali per le materie previste nel presente regolamento che hanno riflessi sul rapporto di lavoro.

CAPO III

CONTABILITÀ - FINANZA - BILANCIO

Art. 7.

Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire il quadro complessivo dei costi e dei ricavi della gestione nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie verificatesi.

2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 8.

Durata dell'esercizio

1. L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 9.

Programmazione e budget

1. L'attività dell'Agenzia si basa essenzialmente sul piano strategico, che fissa gli obiettivi da perseguire e gli investimenti da realizzare in conformità alle direttive ministeriali nonché al contratto di servizi stipulato con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. In coerenza con gli obiettivi stabiliti nel piano strategico vengono sviluppati i piani operativi annuali nonché i documenti previsionali (budget annuali), sottoposti al vaglio del Comitato di gestione per la relativa delibera. I contenuti dei piani operativi che hanno riflessi sul rapporto di lavoro sono oggetto di relazione con le organizzazioni sindacali secondo quanto definito nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Il budget espone gli obiettivi economico-finanziari dell'esercizio e le risorse da impiegare per conseguire i risultati attesi. Esso evidenzia puntuali elementi di conoscenza sugli aspetti economici e finanziari della gestione nonché sugli investimenti dell'anno, sui connessi fabbisogni finanziari e sulla relativa copertura.

4. Al fine di realizzare il controllo di gestione, i dati contenuti nel budget dell'esercizio vengono periodicamente confrontati con i dati consuntivi.

5. Al termine del primo semestre, il direttore verifica la necessità di una revisione del budget sulla base dell'andamento della gestione, sottoponendo l'eventuale revisione alla delibera del Comitato di gestione.

6. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire alla delibera del budget in tempo utile per l'inizio dell'esercizio, il Comitato di gestione, su proposta del direttore, delibera la gestione provvisoria.

Art. 10.

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia, è redatto secondo i principi indicati dagli articoli 2423-*bis* e seguenti del codice civile.

2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:

a) stato patrimoniale;

b) conto economico;

c) nota integrativa.

3. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il direttore redige il progetto di bilancio ai sensi del codice civile e lo trasmette al Collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro quindici giorni; successivamente lo sottopone, insieme alla relazione del Collegio, al Comitato di gestione.

4. Il bilancio è deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Al bilancio è allegata la relazione del Collegio dei revisori redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità.

6. La nota integrativa di cui al comma 2 espone in un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con la contabilità pubblica.

7. Il bilancio viene trasmesso dall'Agenzia alla Corte dei conti.

Art. 11.

Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata dei fatti amministrativi dell'Agenzia e l'aggregazione dei fatti economici.

Art. 12.

Manuale di contabilità

1. Le disposizioni attuative delle attività contabili previste dal presente regolamento sono disciplinate in apposito manuale di contabilità.

Art. 13.

Attività del funzionario delegato

1. Per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel Bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia, nel rispetto dei principi della contabilità di Stato, l'Agenzia trasmette al Ministero l'elenco dei delegati designati dal direttore.

CAPO IV

ISTITUTO CASSIERE - DELEGHE ALLA SPESA

Art. 14.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa per la gestione degli incassi e dei pagamenti dell'Agenzia può essere affidato ad uno o più soggetti abilitati.

2. I trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 15.

Dirigenti preposti alle attività finanziarie

1. Il direttore individua i dirigenti autorizzati a disporre i pagamenti a valere sui conti accesi dall'Agenzia presso il gestore del servizio di cassa ed a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia.

2. I rapporti con il cassiere sono definiti con apposita convenzione.

Art. 16.

Dirigenti autorizzati ad assumere obbligazioni di spesa

1. I dirigenti autorizzati alla spesa sono espressamente individuati dal direttore.

2. In nessun caso è consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti i limiti assegnati.

3. Le spese di rappresentanza, assegnate ai dirigenti delle strutture centrali e ai dirigenti delle strutture territoriali, sono disciplinate con provvedimento del direttore. Eventuali esigenze aggiuntive dovranno essere sottoposte all'esame del direttore che le potrà autorizzare in funzione delle motivazioni e previa verifica delle compatibilità finanziarie.

CAPO V

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 17.

Ambito di applicazione

1. Le procedure per la scelta del contraente al quale affidare l'appalto di lavori e le forniture di beni e servizi si svolgono nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento nonché della normativa nazionale primaria e secondaria vigente qualora l'importo sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria.

2. Le procedure che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire nell'attività negoziale preordinata all'esecuzione dei lavori ed all'acquisizione di beni e servizi sono contenute nell'apposito manuale operativo.

Art. 18.

Forma dei contratti

1. I contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa. Negli altri casi, il contratto può essere stipulato mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali.

Art. 19.

Stipula dei contratti

1. I dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal direttore.

2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal direttore.

3. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 20.

Controllo delle società partecipate

1. Allo scopo di seguire l'andamento economico, patrimoniale e finanziario, il Comitato di gestione richiederà alle società partecipate la compilazione di documenti di programmazione e di budget analoghi a quelli indicati al precedente art. 9.

2. L'Agenzia sovrintende all'armonizzazione del bilancio delle società partecipate con il proprio, anche ai fini di agevolare la redazione del bilancio consolidato imposto dal codice civile al ricorrere dei requisiti previsti.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto tecnicamente applicabili, sono da intendersi riferite anche al bilancio consolidato.

Art. 21.

Inventari e consegnatari dei beni

1. Conformemente a quanto previsto dal codice civile, l'Agenzia compila il libro degli inventari da cui risultano le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ed alla chiusura di ciascun esercizio.

2. Le disposizioni sulla tenuta degli inventari nonché sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute in apposito regolamento.

04A04200

BANCA D'ITALIA

Nomina del Commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo del Sannio-Calvi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Calvi.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 marzo 2004, ha nominato il sig. Onofrio Giacovelli Commissario straordinario ed i signori dott. Gian Luca Bucciarelli, prof. avv. Enrico Gabrielli e dott. Angelo Menichini componenti il Comitato di sorveglianza della «Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo del Sannio-Calvi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale nel comune di Calvi (Benevento), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 marzo 2004.

04A04330

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo del Sannio-Calvi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Calvi, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 marzo 2004 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo del Sannio-Calvi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale nel comune di Calvi (Benevento), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 marzo 2004 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b),* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Angelo Menichini è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato T.U.

04A04331

Nomina del Commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Financial Consultants & Brokers - Società di intermediazione mobiliare per azioni», in Mantova.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 aprile 2004, ha nominato il signor dott. Marco Lori Commissario straordinario ed i sigg. dott. Alberto Cicardi, prof. Fabiano Colombini e avv. Massimo Desiderio componenti il Comitato di sorveglianza della «Financial Consultants & Brokers - Società di intermediazione mobiliare per azioni», con sede in Mantova, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Banca d'Italia e con il parere della Consob, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004.

04A04333

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Financial Consultants & Brokers - Società di intermediazione mobiliare per azioni», in Mantova, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'8 aprile 2004 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Financial Consultants & Brokers - Società di intermediazione mobiliare per azioni», con sede in Mantova, posta in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il dott. Alberto Cicardi è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998.

04A04334

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo di Cento-Crevalcore - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Cento.

Si comunica che in data 31 marzo 2004 a seguoto della ricostituzione da parte dell'Assemblea dei soci dei nuovi organi aziendali e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo di Cento-Crevalcore - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede legale nel comune di Cento (Ferrara), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2003.

04A04332

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa MD Valenza di Domenico Maspi - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 2371 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 127 del 1° marzo 2004.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 20 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa SO.GE.FIN. S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3393 AL , ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 128 del 1° marzo 2004.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 18 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa G.V. di Garbarino & C. S.n.c. - San Salvatore Monferrato (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3509 AL , ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n 129 del 1° marzo 2004.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Microgold di Pier Paolo Onoscuri e Maria Angela Cavagnino S.n.c. - Lu (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3618 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n 131 del 1° marzo 2004.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Max Gioielli di Pironti Massimo - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3668 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 132 del 1° marzo 2004.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Arte oro gioielli S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3706 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n 133 del 1° marzo 2004.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Phoenix metalli preziosi S.n.c. di Magro Massimo e Bottazzi Giovanni - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3718 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 134 del 1° marzo 2004.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Elementi di Davide Artioli - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3723 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 135 del 1° marzo 2004.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria e da questa deformati.

04A04296

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 2 aprile 2004, n. 946101, del Ministero delle attività produttive, recante: «Chiarimenti in merito a modalità e procedure per la presentazione delle domande, nonché per l'erogazione delle agevolazioni, concernenti programmi di sviluppo ed innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Circolare». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2004).

L'indicazione della «CIRCOLARE 2 aprile 2004, n. *946101*», citata in epigrafe, riportata sia nel sommario che alla pag. 74 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* si intende rettificata nel seguente modo: «CIRCOLARE 2 aprile 2004, n. *1191966*».

04A04379

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401098/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.